

 <p>S</p>	<p>PROVINCIA DI SAVONA</p>	
	<p>Settore Gestione della Viabilità, Edilizia e Ambiente</p> <p>Servizio manutenzioni stradali ordinarie e segnaletica</p>	
<p>Servizio di sfalcio erba sulla rete stradale provinciale annualità 2024</p>		
<p>PROGETTO ESECUTIVO</p>		
<p>CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE</p>		
		
<p>RUP: Geom. Andrea Tessitore Progettista: Geom. Andrea Tessitore Collaboratori Geom. Umberto Baccino Geom. Bruno Basile Geom. Nicola Benetti Geom. Maurizio Garbarini Geom. Emanuele Germano Geom. Giancarlo Orsi Geom. Roberto Bottazzi</p>	<p>Responsabile dei lavori (D.Lgs. 81/08) Geom. Andrea Tessitore</p> <hr/> <p>Finanziamento</p> <hr/> <p>Bilancio</p> <hr/> <p>C.U.P.</p>	<p>elaborato EL. 04</p> <hr/> <p>Data Febbraio 2024 aggiornamento/i data e numero</p> <hr/> <p>scala/e</p> <hr/> <p>commessa/e</p> <hr/> <p>codice elaborato</p>
<p>PROVINCIA DI SAVONA Via Sormano, 12 – 17100 Savona Tel 019 831 31 – Fax 019 831 3269 PEC: protocollo@pec.provincia.savona.it www.provincia.savona.it</p>	<p>Dirigente di Settore Responsabile del Servizio E-mail Responsabile del Servizio Orario C.F. 00311260095</p>	<p>ing. Chiara VACCA geom. Andrea Tessitore a.tessitore@provincia.savona.it dal lunedì al venerdì – ore 10,00/12,30 martedì e giovedì – ore 15,30/17,30</p>

Indice generale

PARTE PRIMA – DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEL SERVIZIO.....	7
CAPO 1 - DEFFINIZIONI TECNICHE, AMMINISTRATIVE ED ECONOMICHE NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO.....	7
Art. 1.1 - OGGETTO DELL'APPALTO.....	7
Art. 1.2 - SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	7
Art. 1.3 - RIEPILOGO LOTTI.....	20
Art. 1.4 - CATEGORIE DELL'APPALTO.....	20
Art. 1.5 - REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA.....	20
Art. 1.6 - DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO.....	22
Art. 1.7 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO.....	23
Art. 1.8 - FORMA DELL'APPALTO.....	23
Art. 1.9 - AMMONTARE DELL'APPALTO.....	23
Art. 1.9.1 - QUADRO ECONOMICO GENERALE.....	24
Art. 1.10 - QUADRO ECONOMICO PER LOTTO.....	24
Art. 1.11 - AFFIDAMENTO E CONTRATTO.....	27
CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	27
Art. 2.1 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE.....	27
Art. 2.2 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE.....	27
Art. 2.3 - CESSIONE DEL CONTRATTO.....	28
Art. 2.4 - SPESE DEL CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE, ECC.....	28
Art. 2.5 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO NEL CASO DI PROCEDURE DI INSOLVENZA/LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELL'APPALTATORE.....	29
Art. 2.6 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE, RAPPRESENTANTE E DIRETTORE DEI LAVORI.....	29
Art. 2.7 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO E DISCORDANZE.....	29
Art. 2.8 - AVVALIMENTO.....	30
Art. 2.9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.....	31
CAPO 3 - CAUZIONI E GARANZIE.....	33
Art. 3.1 - GARANZIA PROVVISORIA.....	33
Art. 3.2 - GARANZIA DEFINITIVA.....	34
Art. 3.3 - COPERTURE ASSICURATIVE.....	35
CAPO 4 - ESECUZIONE.....	35
Art. 4.1 - ATTIVITÀ DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	35
Art. 4.2 - UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI.....	37
Art. 4.3 - DOCUMENTI CONTABILI.....	38
Art. 4.4 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI - CRONOPROGRAMMA.....	39
Art. 4.5 - CONSEGNA DEI LAVORI.....	39
Art. 4.6 - SOSPENSIONI E TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI.....	41
Art. 4.7 - ACCETTAZIONE DEI MATERIALI.....	42
Art. 4.8 - OSSERVANZA REGOLAMENTO UE SUI MATERIALI.....	42
Art. 4.9 - MODIFICHE E VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE.....	43
Art. 4.10 - PENALI.....	44

CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA.....	45
Art. 5.1 - ANTICIPAZIONE - MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO.....	45
Art. 5.2 - MODALITA' DI PAGAMENTO.....	46
Art. 5.3 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI E CLAUSOLE DI REVISIONE.....	46
Art. 5.4 - REVISIONE DEI PREZZI, ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI E MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE.....	48
CAPO 6 - DISCIPLINA IN MATERIA DI MANODOPERA E SICUREZZA.....	48
Art. 6.1 - PERSONALE DELL'APPALTATORE.....	48
Art. 6.2 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE.....	48
Art. 6.3 - ASSICURAZIONI SOCIALI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO.....	49
Art. 6.4 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	49
Art. 6.5 - SICUREZZA DEI LAVORI.....	49
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE.....	50
Art. 7.1 - CONTO FINALE - AVVISO AI CREDITORI.....	50
Art. 7.2 - ULTIMAZIONE LAVORI - COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO.....	51
Art. 7.3 - CERTIFICATO DI COLLAUDO.....	53
Art. 7.4 - VERIFICA DI CONFORMITÀ.....	55
Art. 7.5 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.....	55
CAPO 8 - CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	56
Art. 8.1 - GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI E RISERVE.....	56
Art. 8.2 - ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE.....	57
Art. 8.3 - FORO COMPETENTE.....	59
Art. 8.4 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	59
CAPO 9 - NORME FINALI.....	61
Art. 9.1 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELLA IMPRESA RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA	61
Art. 9.2 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI E DISCIPLINA ANTIMAFIA.....	63
Art. 9.3 - INCOMPATIBILITÀ INCARICO.....	64
Art. 9.4 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	64
Art. 9.5 - CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE.....	64
Art. 9.6 - PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI RISULTA.....	64
Art. 9.7 - RINVENIMENTI.....	65
Art. 9.8 - BREVETTI DI INVENZIONE.....	65
Art. 9.9 - ULTERIORI DISPOSIZIONI.....	65
PARTE SECONDA- PRESCRIZIONI TECNICHE.....	67
Art. 9.10 - NORME GENERALI.....	67
CAPO 10 - LE NORME DI MISURAZIONE PER LA CONTABILIZZAZIONE.....	67
Art. 10.1 - NP. 1A - SFALCIO CON MEZZI MECCANICI PER STRADE SU CUI NON SI E' MAI ESEGUITO SFALCIO NEGLI ANNI PRECEDENTI.....	67
Art. 10.2 - NP. 2A - SFALCIO CON MEZZI MECCANICI SU STRADE SU CUI SI E' ESEGUITO I DUE SFALCI NELL'ANNO PRECEDENTE O NELL'ANNO IN CORSO.....	68
Art. 10.3 - NP. 1B - PRIMO SFALCIO SOLO A MANO.....	68
Art. 10.4 - NP. 2B - SECONDO SFALCIO SOLO A MANO.....	69
Art. 10.5 - NS.1 - NOLEGGIO DI CANTIERE STRADALE.....	69
Art. 10.6 - INS.2 - NSTALLAZIONE CANTIERE E RIMOZIONE DELLO STESSO.....	69
Art. 10.7 - TRASPORTI.....	69

Art. 10.8 - NOLEGGI.....	69
Art. 10.9 - MATERIALI A PIÈ D'OPERA.....	70
Art. 10.10 - NORME GENERALI - IMPIEGO ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI.....	70
Art. 10.11 - Qualità dei Materiali e dei Componenti.....	71
CAPO 11 - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO.....	71
Art. 11.1 - SOPRALLUOGO.....	71
Art. 11.2 - MANUTENZIONE DEL VERDE DI PERTINENZE STRADALI E ARGINI.....	71
Art. 11.3 - CONSERVAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE - SEGNALETICA - SGOMBERI E RIPRISTINI.....	73
Art. 11.4 - GESTIONE DEI RIFIUTI.....	73
Art. 11.5 - LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLI.....	73

PARTE PRIMA – DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEL SERVIZIO

CAPO 1 - DEFFINIZIONI TECNICHE, AMMINISTRATIVE ED ECONOMICHE NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1.1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i servizi di: **Servizio di sfalcio erba sulla rete stradale provinciale annualità 2024.**

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione del servizio è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Ai fini dell'art. 3 c. 5 della L136/2010 e il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è:

Lotto	C.I.G.
1	B0EDC4DA2B
2	B0EDC4EAFE
3	B0EDC4FBD1
4	B0EDC50CA4
5	B0EDC51D77
6	B0EDC52E4A
7	B0EDC53F1D
8	B0EDC54FF0
9	B0EDC550C8
10	B0EDC5619B
11	B0EDC5726E
12	B0EDC58341

Art. 1.2 - SUDDIVISIONE IN LOTTI

La stazione appaltante ha suddiviso l'appalto in lotti funzionali, prestazionali o qualitativi, ai sensi dell'art.

58 del d.lgs. 36/2023, per garantire la partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità.

Di seguito, la forma, l'ammontare e tutte le caratteristiche dei Lotti:

Lotto	Strada	Denominazione	DA	A	KM	Estea	IN APPALTO
1	SP n° 49	"Sassello – Urbe" – S. Michele – Martina"	tutta		18,212	18,212	
		SFALCIO CON MEZZI MECCANICI	TRATTI VARI				12,212
		SFALCIO SOLO A MANO	TRATTI VARI				6,000
	SP n° 40	"Urbe -Vara - Passa del Faiallo"	tutta		11,68	11,68	
		SFALCIO CON MEZZI MECCANICI	TRATTI VARI				8,180
		SFALCIO SOLO A MANO	TRATTI VARI				3,500
	SP n° 53	"Urbe - Martina - Acquabianca"	tutta		5,73	5,73	
		SFALCIO CON MEZZI MECCANICI	TRATTI VARI				1,730
		SFALCIO SOLO A MANO	TRATTI VARI				4,000
	SP n° 31	"Urbe – Piampaludo La Carta"	tutta		12,171	12,171	
		SFALCIO CON MEZZI MECCANICI	TRATTI VARI				8,671
		SFALCIO SOLO A MANO	TRATTI VARI				3,500
	SP n° 7	"di Piancastagna"	tutta		2,200	2,200	
		SFALCIO CON MEZZI MECCANICI	TRATTI VARI				0,200
		SFALCIO SOLO A MANO	TRATTI VARI				2,000

Lot to	Strada	Denominazione	DA	A	KM	Estesa	IN APPALTO
2	SP n° 542	"Di Pontinvrea" – da Dego a Giovo"	0,000	18,450	18,450	18,450	
		SFALCIO CON MEZZI MECCANICI	TRATTI VARI				12,450
		SFALCIO SOLO A MANO	TRATTI VARI				6,000

	SP n° 50	"Pontinvrea – Mioglia"	tutta		7,370		ESEGUITO DALLA PROVINCIA DI SAVONA
	SP n° 10	"Mioglia – Miogliola"	tutta		2,015		ESEGUITO DALLA PROVINCIA DI SAVONA
	SP n° 43	"dei Porri"	tutta		3,160	3,160	
		SFALCIO CON MEZZI MECCANICI	TRATTI VARI				2,160
		SFALCIO SOLO A MANO	TRATTI VARI				1,000
	SP n° 29 Dir B	"di Dego"	tutta		4,570	4,570	
		SFALCIO CON MEZZI MECCANICI	TRATTI VARI				2,070
		SFALCIO SOLO A MANO	TRATTI VARI				2,500
	SP n° 29 Bis	"di PianaCrixia"	tutta		9,170		ESEGUITO DALLA PROVINCIA DI SAVONA
	SP n° 41	"Pontinvrea – Montenotte"	tutta		8,950		ESEGUITO DALLA PROVINCIA DI SAVONA
	SP n° 33	"Dego – S. Giulia"	tutta		10,010	10,010	
		SFALCIO CON MEZZI MECCANICI	TRATTI VARI				9,010
		SFALCIO SOLO A MANO	TRATTI VARI				1,000
	SP n° 33 Bis	"Dego – S. Giulia"	tutta		2,860	2,860	
		SFALCIO CON MEZZI MECCANICI	TRATTI VARI				2,574
		SFALCIO SOLO A MANO	TRATTI VARI				0,286

Lotto	Strada	Denominazione	DA	A	KM	Estesa	IN APPALTO
3	SP n° 542	"Di Pontinvrea" – da Madonna del Salto a Varazze	18,450	30,845	12,395	12,395	

	SFALCIO CON MEZZI MECCANICI	TRATTI VARI				7,395
	SFALCIO SOLO A MANO	TRATTI VARI				5,000
SP n° 2	"Albisola – Ellera – Stella"	0,449	11,034	10,585	10,585	
	SFALCIO CON MEZZI MECCANICI	TRATTI VARI				6,085
	SFALCIO SOLO A MANO	TRATTI VARI				4,500
SP n° 32	"di Stella S. Bernardo"	tutta		2,800	2,800	
	SFALCIO CON MEZZI MECCANICI	TRATTI VARI				1,800
	SFALCIO SOLO A MANO	TRATTI VARI				1,000
SP n° 37	"Sanda – Gameraigna – Vetriera"	tutta		3,909	3,909	
	SFALCIO CON MEZZI MECCANICI	TRATTI VARI				3,409
	SFALCIO SOLO A MANO	TRATTI VARI				0,500
SP n° 57	"Varazze – Casanova – Alpicella – Stella S.M."	tutta		14,930	14,930	
	SFALCIO CON MEZZI MECCANICI	TRATTI VARI				11,430
	SFALCIO SOLO A MANO	TRATTI VARI				3,500
SP n° 57 Bis	"del Pero"	tutta		0,406	0,406	
	SFALCIO CON MEZZI MECCANICI	TRATTI VARI				0,000
	SFALCIO SOLO A MANO	TRATTI VARI				0,406
SP n° 57 Ter	"di Alpicella"	tutta		0,370	0,370	
	SFALCIO CON MEZZI MECCANICI	TRATTI VARI				0,000
	SFALCIO SOLO A MANO	TRATTI VARI				0,370
SP n° 22	"Celle – sanda – Stella S.M."	tutta		9,120	9,120	
	SFALCIO CON MEZZI MECCANICI	TRATTI VARI				5,620

		SFALCIO SOLO A MANO		TRATTI VARI			3,500
--	--	---------------------	--	-------------	--	--	-------

Lotto	Strada	Denominazione	DA	A	KM	Estesa	IN APPALTO
4	SP n° 58	"Di Quiliano"	tutta		3,325	3,325	
		SFALCIO CON MEZZI MECCANICI	TRATTI VARI				0,000
		SFALCIO SOLO A MANO	TRATTI VARI				3,325
	SP n° 59	"Di Bergeggi"	tutta		1,780	1,780	ESEGUITO DALLA PROVINCIA DI SAVONA
	SP n° 8	"Spotorno-Vezzi Portio"	tutta		20,765	20,765	
		SFALCIO CON MEZZI MECCANICI	TRATTI VARI				13,765
		SFALCIO SOLO A MANO	TRATTI VARI				7,000
	SP n° 8 Bis	"Spotorno-Vezzi Portio"	5,950	9,080	3,130	3,130	
		SFALCIO CON MEZZI MECCANICI	TRATTI VARI				1,630
		SFALCIO SOLO A MANO	TRATTI VARI				1,500
	SP n° 8 Dir A	"Spotorno-Vezzi Portio"	tutta		0,228	0,228	
		SFALCIO CON MEZZI MECCANICI	TRATTI VARI				0,000
		SFALCIO SOLO A MANO	TRATTI VARI				0,228
	SP n° 62	"di Spotorno"	tutta		1,000	1,000	
		SFALCIO CON MEZZI MECCANICI	TRATTI VARI				0,000
		SFALCIO SOLO A MANO	TRATTI VARI				1,000
	SP n° 45	"Finale L. - Manie – Voze – Spotorno"	0,863	13,81	12,947	12,947	
		SFALCIO CON MEZZI	TRATTI VARI				7,447

		MECCANICI					
		SFALCIO SOLO A MANO		TRATTI VARI			5,500
	SP n° 54	"Noli – Voze – Magnone"	tutta		5,910	5,910	
		SFALCIO CON MEZZI MECCANICI		TRATTI VARI			2,910
		SFALCIO SOLO A MANO		TRATTI VARI			3,000

Lotto	Strada	Denominazione	DA	A	KM	Estesa	IN APPALTO
5	SP n° 38	"Mallare-Bormida-Osiglia"	tutta		9,94	9,940	
		SFALCIO CON MEZZI MECCANICI		TRATTI VARI			6,940
		SFALCIO SOLO A MANO		TRATTI VARI			3,000
	SP n° 15	"Carcare-Pallare-Bormida-Melogno"	1,584	14,200	12,616	12,616	
		SFALCIO CON MEZZI MECCANICI		TRATTI VARI			6,116
		SFALCIO SOLO A MANO		TRATTI VARI			6,500
	SP n° 15 Bis	"di Carcare"	tutta		2,600	2,600	
		SFALCIO CON MEZZI MECCANICI		TRATTI VARI			1,100
		SFALCIO SOLO A MANO		TRATTI VARI			1,500
	SP n° 5	"Alatre -Mallare"	tutta		6,110	6,110	
		SFALCIO CON MEZZI MECCANICI		TRATTI VARI			4,110
		SFALCIO SOLO A MANO		TRATTI VARI			2,000
	SP n° 5 Dir	"Alatre -Mallare"	tutta		2,359	2,359	
		SFALCIO CON MEZZI MECCANICI		TRATTI VARI			0,859
		SFALCIO SOLO A MANO		TRATTI VARI			1,500
	SP n° 16	"di Osiglia"	tutta		18,000	18,000	

	SFALCIO CON MEZZI MECCANICI	TRATTI VARI	11,000
	SFALCIO SOLO A MANO	TRATTI VARI	7,000

Lotto	Strada	Denominazione	DA	A	KM	Estesa	IN APPALTO
6	SP n° 48	"Santuario del Deserto"	tutta		1,760	1,760	
		SFALCIO CON MEZZI MECCANICI	TRATTI VARI				0,528
		SFALCIO SOLO A MANO	TRATTI VARI				1,232
	SP n° 51	"Bormida di Millesimo"	tutta		19,300	19,300	ESEGUITO DALLA PROVINCIA DI SAVONA
	SP n° 490	"Del Colle del Melogno" (da confine a bivio sp 4)	1,431	35,100	33,669	33,669	
		SFALCIO CON MEZZI MECCANICI	TRATTI VARI				4,069
		SFALCIO SOLO A MANO	TRATTI VARI				29,600
	SP n° 47	"Calizzano – Garessio"	tutta		5,500	5,500	
		SFALCIO CON MEZZI MECCANICI	TRATTI VARI				3,850
		SFALCIO SOLO A MANO	TRATTI VARI				1,650
	SP n° 15	"Carcare – Pallare – Bormida – Melogno"	Tutta tratto finale		0,935	0,935	
		SFALCIO CON MEZZI MECCANICI	TRATTI VARI				0,935
		SFALCIO SOLO A MANO	TRATTI VARI				0,000
	SP n° 23	"Calice – Carbuta – Melogno" da km 5,000 fine strada	5,000	16,620	11,620	11,620	
		SFALCIO CON MEZZI MECCANICI	TRATTI VARI				9,296

		SFALCIO SOLO A MANO		TRATTI VARI			2,324
--	--	---------------------	--	-------------	--	--	-------

Lotto	Strada	Denominazione	DA	A	KM	Estesa	IN APPALTO
7	SP n° 29	"del Colle di Cadibona"	132,647	151,855	19,208	19,208	
		SFALCIO CON MEZZI MECCANICI	TRATTI VARI				11,708
		SFALCIO SOLO A MANO	TRATTI VARI				7,500
	SP n° 61	"Ponte della Volta"	tutta		1,353	1,353	
		SFALCIO CON MEZZI MECCANICI	TRATTI VARI				0,853
		SFALCIO SOLO A MANO	TRATTI VARI				0,500
	SP n° 12	"Savona – Altare"	0,337	26,640	26,303	26,303	
		SFALCIO CON MEZZI MECCANICI	TRATTI VARI				15,803
		SFALCIO SOLO A MANO	TRATTI VARI				10,500
	SP n° 36	"Bragno – Ferrania"	0,000	1,490	1,490	1,490	
		SFALCIO CON MEZZI MECCANICI	TRATTI VARI				0,000
		SFALCIO SOLO A MANO	TRATTI VARI				1,490
	SP n° 36	"Bragno – Ferrania"	2,260	6,880	4,615	4,615	
		SFALCIO CON MEZZI MECCANICI	TRATTI VARI				2,769
		SFALCIO SOLO A MANO	TRATTI VARI				1,846

Lotto	Strada	Denominazione	DA	A	KM	Estesa	IN APPALTO
8	SP n° 26	"di Cosseria"	tutta		2,650	2,650	
		SFALCIO CON MEZZI MECCANICI	TRATTI VARI				1,650
		SFALCIO SOLO A MANO	TRATTI VARI				1,000
	SP n° 26 Bis	"di Cosseria"	tutta		1,630	1,630	
		SFALCIO CON MEZZI	TRATTI VARI				1,130

		MECCANICI					
		SFALCIO SOLO A MANO			TRATTI VARI		0,500
SP n° 42		"S. Giuseppe – Cengioia"	tutta		7,670	7,670	
		SFALCIO CON MEZZI MECCANICI			TRATTI VARI		5,170
		SFALCIO SOLO A MANO			TRATTI VARI		2,500
SP n° 339		"di Cengio"	tutta		6,174	6,174	
		SFALCIO CON MEZZI MECCANICI			TRATTI VARI		3,674
		SFALCIO SOLO A MANO			TRATTI VARI		2,500
SP n° 28 Bis		"del Colle di Nava"	tutta		13,700	13,700	
		SFALCIO CON MEZZI MECCANICI			TRATTI VARI		7,700
		SFALCIO SOLO A MANO			TRATTI VARI		6,000
SP n° 11		"Marghero – Plodio – Carcare"	tutta		5,000	5,000	
		SFALCIO CON MEZZI MECCANICI			TRATTI VARI		3,500
		SFALCIO SOLO A MANO			TRATTI VARI		1,500
SP n° 9		"Cairo m.tte Scaletta Uzzone"	2,360	14,060	11,700	11,700	
		SFALCIO CON MEZZI MECCANICI			TRATTI VARI		10,530
		SFALCIO SOLO A MANO			TRATTI VARI		1,170

Lotto	Strada	Denominazione	DA	A	KM	Estesa	IN APPALTO
9	SP n° 60	"Borghetto S.S. - Bardineto"	tutta		23,150	23,150	
		SFALCIO CON MEZZI MECCANICI			TRATTI VARI		14,150
		SFALCIO SOLO A MANO			TRATTI VARI		9,000

		"Raccordo autostradale di Borghetto S. Spirito"	tutta		0,980	0,980	
	SP n° 60 Dir	SFALCIO CON MEZZI MECCANICI	TRATTI VARI				0,480
		SFALCIO SOLO A MANO	TRATTI VARI				0,500
	SP n° 52	"Bareassi – Calizzano"	tutta		21,695	21,695	ESEGUITO DALLA PROVINCIA DI SAVONA
		"Balestrino – Castelvechio di R.B."	tutta		9,350	9,350	
	SP n° 44	SFALCIO CON MEZZI MECCANICI	TRATTI VARI				6,350
		SFALCIO SOLO A MANO	TRATTI VARI				3,000
		"Toirano – Balestrino"	tutta		5,340	5,340	
	SP n° 34	SFALCIO CON MEZZI MECCANICI	TRATTI VARI				3,840
		SFALCIO SOLO A MANO	TRATTI VARI				1,500
		"Loano – Boissano – Toirano"	tutta		4,270	4,270	
	SP n° 25	SFALCIO CON MEZZI MECCANICI	TRATTI VARI				2,770
		SFALCIO SOLO A MANO	TRATTI VARI				1,500

Lotto	Strada	Denominazione	DA	A	KM	Estesa	IN APPALTO
10		"Finalborgo-Orco Feglino"	tutta		7,593	7,593	
	SP n° 27	SFALCIO CON MEZZI MECCANICI	TRATTI VARI				4,093
		SFALCIO SOLO A MANO	TRATTI VARI				3,500
	SP n° 27 Bis	"Finalborgo-Orco Feglino"	tutta		3,955	3,955	
		SFALCIO CON MEZZI MECCANICI	TRATTI VARI				2,955

	SFALCIO SOLO A MANO	TRATTI VARI				1,000
SP n° 23	"Calice – Carbuta – Melogno" da inizio a km 5,000	0,000	5,000	5,000	5,000	
	SFALCIO CON MEZZI MECCANICI	TRATTI VARI				3,000
	SFALCIO SOLO A MANO	TRATTI VARI				2,000
SP n° 490 Dir	"Raccordo autostradale"	tutta		0,800	0,800	
	SFALCIO CON MEZZI MECCANICI	TRATTI VARI				0,300
	SFALCIO SOLO A MANO	TRATTI VARI				0,500
SP n° 490	"Del Colle del Melogno" (da bivio SP 15 afine strada)	35,100	44,571	9,471	9,471	
	SFALCIO CON MEZZI MECCANICI	TRATTI VARI				6,947
	SFALCIO SOLO A MANO	TRATTI VARI				2,524
SP n° 17	"Finale L. - Calice L. - Rialto"	tutta		10,829	10,829	
	SFALCIO CON MEZZI MECCANICI	TRATTI VARI				6,329
	SFALCIO SOLO A MANO	TRATTI VARI				4,500
SP n° 46	"Calice. L. - Eze"	tutta		3,180	3,180	
	SFALCIO CON MEZZI MECCANICI	TRATTI VARI				1,590
	SFALCIO SOLO A MANO	TRATTI VARI				1,590
SP n° 4	"Pietra L. - Tovo S.G. - Magliolo"	tutta		10,720	10,720	
	SFALCIO CON MEZZI MECCANICI	TRATTI VARI				5,720
	SFALCIO SOLO A MANO	TRATTI VARI				5,000
SP n° 24	"Pietra L. - Giustenice"	tutta		4,520	4,520	

		SFALCIO CON MEZZI MECCANICI	TRATTI VARI				3,020
		SFALCIO SOLO A MANO	TRATTI VARI				1,500
	SP n° 24 Bis	"Pietra L. - Giustenice"	tutta		0,505	0,505	
		SFALCIO CON MEZZI MECCANICI	TRATTI VARI				0,000
		SFALCIO SOLO A MANO	TRATTI VARI				0,505
	SP n° 24 Dir	"di Pietra L."	tutta		0,340	0,340	
		SFALCIO CON MEZZI MECCANICI	TRATTI VARI				0,000
		SFALCIO SOLO A MANO	TRATTI VARI				0,340

Lotto	Strada	Denominazione	DA	A	KM	Estesa	IN APPALTO
11	SP n° 14	"di Valpennaivaire"	tutta		11,920	11,920	
		SFALCIO CON MEZZI MECCANICI	TRATTI VARI				6,920
		SFALCIO SOLO A MANO	TRATTI VARI				5,000
	SP n° 3	"Ceriale – Cisano sul Neva"	tutta		7,400	7,400	
		SFALCIO CON MEZZI MECCANICI	TRATTI VARI				2,400
		SFALCIO SOLO A MANO	TRATTI VARI				5,000
	SP n° 39	"Albenga – Campochiesa"	tutta		2,034	2,034	
		SFALCIO CON MEZZI MECCANICI	TRATTI VARI				0,000
		SFALCIO SOLO A MANO	TRATTI VARI				2,034
	SP n° 19	"di Arnasco"	tutta		7,140	7,140	
		SFALCIO CON MEZZI MECCANICI	TRATTI VARI				3,570
		SFALCIO SOLO A MANO	TRATTI VARI				3,570
	SP n° 20	"di Onzo"	tutta		5,312	5,312	

		SFALCIO CON MEZZI MECCANICI	TRATTI VARI				4,312
		SFALCIO SOLO A MANO	TRATTI VARI				1,000
	SP n° 21	"di Vendone"	tutta		4,200	4,200	
		SFALCIO CON MEZZI MECCANICI	TRATTI VARI				2,200
		SFALCIO SOLO A MANO	TRATTI VARI				2,000
	SP n° 35	"Arnasco – Vendone – Onzo"	tutta		14,815	14,815	
		SFALCIO CON MEZZI MECCANICI	TRATTI VARI				10,370
		SFALCIO SOLO A MANO	TRATTI VARI				4,445
	SP n° 6	"Albenga – Casanova L. - Passo Cesio" da inizio a bivio sp 55	1	7,5	6,500	6,500	
		SFALCIO CON MEZZI MECCANICI	TRATTI VARI				2,600
		SFALCIO SOLO A MANO	TRATTI VARI				3,900

Lotto	Strada	Denominazione	DA	A	KM	Estesa	IN APPALTO
12	SP n° 6	"Albenga – Casanova L. - Passo Cesio" da bivio sp 55 a fine strada	7,500	26,090	18,590	18,590	
		SFALCIO CON MEZZI MECCANICI	TRATTI VARI				12,490
		SFALCIO SOLO A MANO	TRATTI VARI				6,100
	SP n° 13	"di Valmerula"	tutta		21,450	21,450	
		SFALCIO CON MEZZI MECCANICI	TRATTI VARI				12,950
		SFALCIO SOLO A MANO	TRATTI VARI				8,500
	SP n° 18	"Alassio - Testico"	tutta		17,700	17,700	
		SFALCIO CON MEZZI MECCANICI	TRATTI VARI				10,700
		SFALCIO SOLO A MANO	TRATTI VARI				7,000

SP n° 55	"Bossoleto – Caso – Crocetta di Alassio"	tutta	7,265	7,265
	SFALCIO CON MEZZI MECCANICI	TRATTI VARI		4,265
	SFALCIO SOLO A MANO	TRATTI VARI		3,000

Art. 1.3 - RIEPILOGO LOTTI

Lotto	Km lotto	Km appaltati	Competenze provincia	
			Strada	Km,
1	49,993	49,993		
2	66,555	39,050	Sp 50 tutta provincia km	7,370
			Sp 10 tutta provincia km	2,015
			Sp 29 bis tutta provincia km	9,170
			Sp 41 tutta provincia km	8,950
3	54,515	54,515		
4	49,085	47,305	Sp 59 tutta provincia km	1,780
5	51,625	51,625		
6	72,784	53,484	Sp 51 tutta provincia km	19,300
7	52,969	52,969		
8	48,524	48,524		
9	64,785	43,090	Sp 52 tutta provincia km	21,695
10	56,913	56,913		
11	59,321	59,321		
12	65,005	65,005		
TOT.	692,074	621,794		70,28

Art. 1.4 - CATEGORIE DELL'APPALTO

L'intervento di cui al presente Capitolato hanno i seguenti codici CPV:

- Servizi di sfalcio aree a verde, banchine e scarpate, raccolta foglie, (Codice CPV: 77312000-0);

Art. 1.5 - REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA

Per partecipare alla gara gli operatori economici, in forma singola od associata, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. dichiarazione di essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o equivalente in paesi UE) o di essere iscritti alle proprie associazioni di categoria;
2. requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'articolo 90 del DPR n. 207/2010 nei lotti in gara di

- importo pari o inferiore a Euro 150.000,00.
3. aver svolto negli ultimi tre anni antecedenti a quello di pubblicazione del bando di gara, servizi nel settore oggetto dell'appalto o nel settore della manutenzione stradale con importo pari all'importo a base di gara, relativamente ai lotti per i quali viene presentata offerta; tale requisito dovrà essere successivamente dimostrato, su richiesta della stazione appaltante, mediante produzione dell'elenco dei servizi oggetto di dichiarazione con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, del servizio e produzione di certificazione/dichiarazione dei soggetti destinatari;
 4. Ciascun operatore economico può partecipare ad uno o più lotti, anche in forme soggettive diverse (concorrente singolo, componente di un R.T.I o Consorzio ecc.) ma il medesimo operatore **non potrà essere aggiudicatario di più di 01 (uno) lotto, a prescindere dalla forma soggettiva in cui si è presentato**, al fine di garantire interventi nei tempi stabiliti dal presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
 5. **disponibilità dei mezzi e delle attrezzature da impiegarsi nel servizio relativamente al lotto per il quale si presenterà offerta; in particolare si richiede la disponibilità di una squadra tipo così composta: n°01 (uno) trattore con trincia tagliaerba, n°02 decespugliatori, n°04 operai di cui almeno uno in possesso dell'abilitazione all'uso della motosega. Tale requisito, da produrre in sede di gara sotto forma di dichiarazione di impegno, dovrà essere successivamente dimostrato, in caso di aggiudicazione**, su richiesta della stazione appaltante, mediante produzione dell'elenco dei mezzi e delle attrezzature e produzione di copia della documentazione attestante la relativa proprietà (certificato di proprietà, libretto di circolazione, documenti ad essi assimilabili); per i mezzi e le attrezzature non di proprietà, il concorrente, al fine di dimostrare la disponibilità degli stessi, dovrà produrre dichiarazione di impegno di altro soggetto proprietario a mettere a disposizione tali mezzi e attrezzature per lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto alle condizioni di cui al presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale allegando, altresì, copia della documentazione attestante la proprietà (certificato di proprietà, libretto di circolazione con indicazione obbligatoria dell'uso di terzi ai sensi dell'articolo 82 comma 4 Codice della Strada, documenti ad essi assimilabili).
 6. **iscrizione all'Albo Gestori Ambientale per il codice CER 20 02 01 (in quanto il prodotto risultante dall'esecuzione del servizio è considerato rifiuto e pertanto non rientrante nelle ipotesi di esclusione di cui all'art. 185 D. Lgs. 152/2006)**;
 7. iscrizione, o richiesta d'iscrizione in corso, nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") previsto dalla Legge 6/11/2012, n. 190, dal D.P.C.M. del 18/04/2013 e dalla Legge n. 114/2014 di conversione del D.L. n. 90/2014.
 8. Il concorrente deve:
 - a) indicare le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi nel rispetto della disciplina della normativa vigente;
 - a) dichiarare di assumere l'obbligo di eseguire il servizio al prezzo proposto nell'offerta e alle

condizioni tutte del presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, avendo cognizione completa delle strade oggetto dell'appalto, avendo valutato nella determinazione dei prezzi tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e puntuale esecuzione del servizio;

b) dichiarare di essere disponibile ad iniziare il servizio anche in pendenza di formale stipulazione del contratto.

In caso di raggruppamento temporaneo il requisito indicato al punto 1) dovrà essere posseduto da ogni membro del raggruppamento; i requisiti indicati ai punti 3) e 5) potranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito. La stessa impresa può ausiliare il concorrente per entrambi i requisiti. Non è consentito che più di un concorrente si avvalga della stessa impresa ausiliaria e che partecipino come concorrenti alla stessa gara tanto l'impresa ausiliaria quanto quella che si avvale dei requisiti, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.

Il requisito di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al punto 5 del presente articolo non può essere oggetto di avvalimento.

L'aggiudicazione avverrà subordinatamente alla comprova, da parte del miglior offerente, di quanto dichiarato in sede di partecipazione alla gara e alla produzione della necessaria documentazione, richiesta dalla Stazione Appaltante.

Le ditte concorrenti dovranno, inoltre, assolvere ad ogni eventuale ulteriore onere e/o adempimento previsto dal bando di gara.

L'Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche se sarà pervenuta una sola offerta valida, qualora questa sia ritenuta conveniente ed idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

L'ordine di immediato inizio del servizio potrà essere impartito subito dopo l'aggiudicazione di cui all'articolo 17, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023, anche in pendenza della stipula del contratto, previa acquisizione della documentazione prevista per legge, anche in considerazione del fatto che la mancata esecuzione immediata della prestazione può determinare un grave danno nell'interesse pubblico.

E' fatto d'obbligo presentare una dichiarazione di disponibilità dei mezzi ed elenco personale proprio necessario secondo le quantità specificate nelle voci di elenco prezzi del servizio di cui all'oggetto da impiegarsi nel servizio relativamente al singolo lotto per il quali si presenterà offerta.

Art. 1.6 - DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO

Il servizio in oggetto prevede il taglio dell'erba lungo alcune strade provinciali compreso l'intervento di potatura con rimozione dei rami interferenti con la viabilità e l'abbattimento di alberature in precario stato di stabilità, siti lungo le strade provinciali.

Sono a carico dell'impresa gli oneri di smaltimento del materiale proveniente dalle potature e abbattimenti.

L'intervento sarà eseguito organizzando i cantieri in step e regolando il flusso veicolare con sensi unici alternati regolati da movieri.

L'impresa dovrà garantire almeno una squadre di lavoro, dotata di mezzi e attrezzature in modo da poter eseguire il servizio di sfalcio.

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è il geom. Andrea Tessitore.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) che saranno nominati con la Determina a Contrarre:

Lotti 1-2-3-4 Geom. Roberto Bottazzi.

Lotti 5-6-7-8 Geom. Andrea Tessitore

Lotti 9-10-11-12 Geom. Giancarlo Orsi.

Art. 1.7 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

L'Appaltatore con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente di aver preso atto di tutte le clausole e condizioni previste nel contratto, nel presente Capitolato e in tutti gli altri documenti che del contratto fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialità.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'Appaltatore dà altresì atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione tutta, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che consentono l'immediata esecuzione del servizio a partire dalla sottoscrizione del contratto.

Nel presentare l'offerta, l'Appaltatore dichiara di avere esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recato sul luogo dove deve essere svolto il servizio e nelle aree adiacenti e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo del servizio, e pertanto di:

9. aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di impianto del cantiere, dell'esistenza di discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio e di aver giudicato lo stesso realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.
10. di aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il profilo tecnico e delle regole, dell'arte e di conseguenza averlo giudicato perfettamente eseguibile, di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole del presente Capitolato Speciale, in modo particolare quelle riguardanti gli obblighi e responsabilità dell'Appaltatore.
11. di essere a conoscenza delle finalità che la Provincia intende perseguire con la realizzazione del servizio e ciò soprattutto riguardo al rispetto del tempo utile per l'ultimazione dello stesso.
12. di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta di ribasso, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio e degli oneri della sicurezza ai sensi del D.lgs.81/2008;

Art. 1.8 - FORMA DELL'APPALTO

Il presente appalto è dato a: **MISURA** con offerta a **Offerta con unico ribasso**

Nell'appalto a misura, il corrispettivo consiste nell'individuazione di un prezzo per ogni unità di misura di lavorazione o di opera finita, da applicare alle quantità eseguite di lavorazione o di opera. Pertanto, l'importo di un appalto a misura risulta variabile.

In linea generale, si hanno i seguenti criteri di offerta in base alla tipologia di appalto:

Tipo di appalto	Criteri di offerta
A MISURA	Offerta con unico ribasso

Nell'ambito della contabilizzazione di tali tipologie di appalto possono comunque contemplarsi anche eventuali somme a disposizione per lavori in economia, la cui contabilizzazione è disciplinata dal successivo articolo [Norme Generali](#) per la misurazione e valutazione dei servizi.

Art. 1.9 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo netto complessivo del servizio ammonta ad € 319.232,31 di cui Euro 217.291,40 soggetti a ribasso (costo del servizio Euro 133.160,28 e costo della manodopera Euro 84.131,12) ed Euro 101.940,91 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

I costi della manodopera sono stimati in € 84.131,12 corrispondenti al 26,35% del totale.

Sono riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d'asta, i maggiori costi derivanti dall'adeguamento e dall'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento.

L'operatore economico indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale, così come richiesto dall'art. 108, c. 9, del d.lgs. 36/2023.

Art. 1.9.1 - QUADRO ECONOMICO GENERALE

Quadro economico	
Somme a base d'appalto	
A1 – Importo soggetto a ribasso	€ 133.160,28
A2 – Importo manodopera soggetta a ribasso	€ 84.131,12
A3 – Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 101.940,91
Totale servizi	€ 319.232,31
Somme a disposizione	
B1 – I.V.A. 22%	€ 70.231,11
B2 – Incentivo funzioni tecniche (art. 45, comma 3 D.Lgs. n. 36/2023)	€ 5.107,72
B3 – Incentivo funzioni tecniche (art. 45, comma 5 D.Lgs. n. 36/2023)	€ 1.276,93
B4 – Contributo ANAC	€ 250,00
Totale somme a disposizione	€ 76.865,76
Totale progetto	€ 396.098,07

Art. 1.10 - QUADRO ECONOMICO PER LOTTO

I seguenti quadri economici non comprendono le somme a disposizione (I.V.A.....)

Quadro economico LOTTO 1	
Somme a base d'appalto	
A1 – Importo soggetto a ribasso	€ 10.337,18
A2 – Importo manodopera soggetto a ribasso	€ 6.888,38
A3 – Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 8.052,41
Totale servizi	€ 25.277,97

Quadro economico LOTTO 2

Somme a base d'appalto	
A1 – Importo soggetto a ribasso	€ 10.681,90
A2 – Importo manodopera soggetto a ribasso	€ 5.746,26
A3 – Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 8.274,79
Totale servizi	€ 24.702,95

Quadro economico LOTTO 3	
Somme a base d'appalto	
A1 – Importo soggetto a ribasso	€ 11.510,07
A2 – Importo manodopera soggetta a ribasso	€ 7.686,63
A3 – Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 8.753,64
Totale servizi	€ 27.950,34

Quadro economico LOTTO 4	
Somme a base d'appalto	
A1 – Importo soggetto a ribasso	€ 9.343,66
A2 – Importo manodopera soggetto a ribasso	€ 6.195,65
A3 – Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.635,59
Totale servizi	€ 23.174,90

Quadro economico LOTTO 5	
Somme a base d'appalto	
A1 – Importo soggetto a ribasso	€ 11.916,71
A2 – Importo manodopera soggetto a ribasso	€ 6.943,73
A3 – Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 8.305,49
Totale servizi	€ 27.165,93

Quadro economico LOTTO 6	
Somme a base d'appalto	
A1 – Importo soggetto a ribasso	€ 9.286,04
A2 – Importo manodopera soggetto a ribasso	€ 6.063,65
A3 – Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 8.593,76
Totale servizi	€ 23.943,45

Quadro economico LOTTO 7	
Somme a base d'appalto	
A1 – Importo soggetto a ribasso	€ 10.743,76
A2 – Importo manodopera soggetto a ribasso	€ 7.144,68
A3 – Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 8.513,90
Totale servizi	€ 26.402,34

Quadro economico LOTTO 8	
Somme a base d'appalto	
A1 – Importo soggetto a ribasso	€ 10.434,05
A2 – Importo manodopera soggetta a ribasso	€ 6.981,01
A3 – Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.824,62
Totale servizi	€ 25.239,68

Quadro economico LOTTO 9	
Somme a base d'appalto	
A1 – Importo soggetto a ribasso	€ 12.120,76
A2 – Importo manodopera soggetto a ribasso	€ 6.016,28
A3 – Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.981,97
Totale servizi	€ 25.119,01

Quadro economico LOTTO 10	
Somme a base d'appalto	
A1 – Importo soggetto a ribasso	€ 11.605,30
A2 – Importo manodopera soggetta a ribasso	€ 7.722,01
A3 – Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 9.125,50
Totale servizi	€ 28.452,81

Quadro economico LOTTO 11	
Somme a base d'appalto	
A1 – Importo soggetto a ribasso	€ 11.726,70
A2 – Importo manodopera soggetto a ribasso	€ 7.776,51
A3 – Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 9.498,91

Totale servizi	€ 29.002,12
-----------------------	--------------------

Quadro economico LOTTO 12	
Somme a base d'appalto	
A1 – Importo soggetto a ribasso	€ 13.454,15
A2 – Importo manodopera soggetto a ribasso	€ 8.966,33
A3 – Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.380,33
Totale servizi	€ 32.800,81

Art. 1.11 - AFFIDAMENTO E CONTRATTO

Divenuta efficace l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17 c. 5 del d.lgs. 36/2023, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipulazione del contratto di appalto avviene nelle forme previste dall'art. 18 c. 1 del Codice ed ha luogo entro i successivi 60 giorni, anche in pendenza di contenzioso, salvo diverso termine secondo quanto previsto dall'art 18 c. 2-3 del Codice

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 2.1 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE

Il servizio in oggetto dovrà essere svolto nel rispetto delle normative vigenti generali e di settore applicabili e con particolare riferimento alle norme di seguito elencate e successive modifiche ed integrazioni..

- L.19.03.1990 n.55 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale"
- D.M. LLPP. 19.04.2000 n.145 "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art.3 comma 5 della L.11.02.1994 n.109 e successive modificazioni"
- D.P.R. 06.06.2001 n.380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"
- D.Lgs. 09.04.2008 n.81 "Attuazione dell'articolo 1 della L. 3.08.2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
- *D.Lgs. 31/03/2023 n.36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*

Per tutto ciò che non sia esplicitamente contemplato negli all'interno del capitolato speciale si danno per richiamate e si osservano le disposizioni di legge vigenti in materia o, in quanto applicabili, per forniture analoghe.

Art. 2.2 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

Il capitolato speciale d'appalto è diviso in due parti, una contenente la descrizione delle lavorazioni e l'altra la specificazione delle prescrizioni tecniche e delle prestazioni; esso illustra in dettaglio:

- nella prima parte tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto, anche a integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo;
- nella seconda parte le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, ne sono precisate le caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, la documentazione da presentare in ordine all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio nonché le modalità di approvazione da parte del direttore dei lavori, sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali.

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto.

L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al d.P.C.M. 1 marzo 1991 riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla L 447/95 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al d.m 37/2008 (Regolamento concernente ...attività' di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.

Art. 2.3 - CESSIONE DEL CONTRATTO

L'appaltatore ha il divieto di cedere ad altri, a pena di nullità, totalmente o parzialmente il presente contratto ai sensi dell'art.119 c.1 del D.Lgs. 36/2023, ferma restando la possibilità della Provincia di dichiarare risolto di diritto il contratto e di richiedere il risarcimento del maggior danno subito.

Art. 2.4 - SPESE DEL CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE, ECC.

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- le spese di contratto, nonché ogni altro onere connesso alla stipulazione ed alla eventuale registrazione del contratto medesimo compresi gli oneri tributari;

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione, tutte le spese, compresi gli oneri fiscali, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto d'appalto, nessuna eccettuata od esclusa, comprese le spese di contratto, di bollo e di registrazione oltre al rimborso delle spese di pubblicazione della gara d'appalto.

Il valore dell'imposta di bollo è determinato dalla tabella A dell'allegato I.4 del codice, di seguito riportata.

Al momento della stipula del contratto l'appaltatore è tenuto a versare un'imposta da bollo di euro (valori in euro)	Imposta (valori in euro)
< 40.000	esente
≥ 40.000 < 150.000	40
≥ 150.000 < 1.000.000	120
≥ 1.000.000 < 5.000.000	250
≥ 5.000.000 < 25.000.000	500
≥ 25.000.000	1000

Art. 2.5 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO NEL CASO DI PROCEDURE DI INSOLVENZA/LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'appaltatore e nelle altre ipotesi previste dall'art.124 del D.Lgs.36/2023, la Stazione appaltante si attiene a quanto ivi previsto e pertanto procede ad un nuovo affidamento.

Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 124 del d.lgs. 36/2023, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, c. 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. 159/2011, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato dal giudice delegato all'esercizio provvisorio dell'impresa, stipula il contratto qualora l'aggiudicazione sia intervenuta prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale ed esegue il contratto già stipulato dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale.

Art. 2.6 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE, RAPPRESENTANTE E DIRETTORE DEI LAVORI

L'appaltatore si obbliga ad eleggere il proprio domicilio presso la sede della Provincia di Savona, per tutta la durata della prestazione contrattuale; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'appaltatore, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dell'esecuzione del contratto ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è, in tutti i casi, responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti.

Art. 2.7 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO E DISCORDANZE

Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, il Capitolato generale d'appalto, di cui al d.m. 145/2000 per quanto non in contrasto con il presente capitolato o non previsto da quest'ultimo, e la seguente documentazione:

- a. l'elenco dei prezzi unitari, ovvero il modulo compilato e presentato dall'appaltatore in caso di offerta prezzi;
- b. il cronoprogramma;
- c. le polizze di garanzia;
- d. Il DUVRI a pena la nullità del medesimo di cui all'art. 26 · Decreto Legislativo *81/2008* e s.m.i.;
- e. l'eventuale offerta tecnica dell'Appaltatore, in caso di procedura con OEPV che la preveda;
- f. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

Alcuni documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale d'appalto e l'elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.

Sono contrattualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in

particolare:

- il Codice dei contratti - d.lgs. n. 36/2023;
- le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
- delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC);
- le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

ovvero

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale - elenco prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi) - disegni.

Nel caso di discordanze tra le descrizioni riportate in elenco prezzi unitari e quelle brevi riportate nel computo metrico estimativo, se presenti, è da intendersi prevalente quanto prescritto nell'elenco prezzi, anche in relazione al fatto che tale elaborato avrà valenza contrattuale in sede di stipula, diventando allegato al contratto.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei lavori.

L'appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

Art. 2.8 - AVVALIMENTO

L'avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico, che concorre in una procedura di gara, dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell'appalto, ai sensi dell'art. 104 c. 1 del d.lgs. 36/2023.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a. possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b. possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c. impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

La stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua delle verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

Art. 2.9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del d.lgs. 36/2023 e deve essere sempre autorizzato dalla stazione appaltante.

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

L'affidatario può subappaltare a terzi l'esecuzione delle prestazioni o dei lavori oggetto del contratto secondo le disposizioni del presente articolo.

Nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del codice, la stazione appaltante, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indica nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario sulla base:

- delle caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'art. 104 c. 11 del codice (ove si prevede il divieto di avvalimento in caso di opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali);
- dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al c. 52 dell'art. 1 della L. 190/2012, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'art. 30 del D.L. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 229/2016, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del lavoro affidato. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Sussiste l'obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa se l'oggetto del subappalto subisce variazioni e l'importo dello stesso viene incrementato.

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:

- a. il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni e le prestazioni da eseguire;

- b. non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II, del codice;
- c. all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II e il possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103 del codice. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'art. 23 del codice.

L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di questi ultimi.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica, direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 276/2003.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisce gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, riconosce, altresì, ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto, ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera) relativa allo specifico contratto affidato.

Per i contratti relativi a lavori o servizi, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 11 c. 5 del codice la stazione appaltante e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere sono indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo allega copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del c.c. con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione è effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine può

essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

Ai sensi degli art. 18, c. 1, lett. u), 20, c. 3 e art. 26, c. 8, del d.lgs. 81/2008, nonché dell'art. 5, c. 1, della L. 136/2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati che deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

La stazione appaltante indica nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

I piani di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato.

Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:

- a. verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante;
- b. controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato.

CAPO 3 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 3.1 - GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 106 del d.lgs. 36/2023, copre la mancata sottoscrizione del contratto dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. 159/2011, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

Tale garanzia copre un arco temporale almeno di 180 giorni - che possono variare in relazione alla durata presumibile del procedimento - decorrenti dalla presentazione dell'offerta.

Art. 3.2 - GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore alla sottoscrizione del contratto, costituisce, obbligatoriamente, garanzia definitiva, con le modalità previste dall'articolo 106 del d.lgs. 36/2023, ed è pari al 10% dell'importo contrattuale, garantendo l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di questa stazione appaltante.

La garanzia definitiva è costituita sotto forma di cauzione con bonifico (o altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente), a titolo di pegno a favore di questa stazione appaltante.

Oppure

La garanzia definitiva è costituita sotto forma di fideiussione ed è rilasciata da istituto di credito autorizzato, a titolo di pegno a favore di questa stazione appaltante. La garanzia fideiussoria, firmata digitalmente, viene verificata telematicamente presso l'emittente ovvero gestita con ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter c. 1 del D.L. 35/2018, convertito con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'art. 26 c. 1 del codice.

La garanzia prevede la rinuncia:

- al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 c.c.;
- all'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di questa stazione appaltante.

Per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Se il ribasso è superiore al 20%, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'esecutore.

La stazione appaltante richiede all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo Garanzia provvisoria.

L'esecutore può richiedere prima della stipulazione del contratto di sostituire la garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10% degli stessi, ferme restando la garanzia fideiussoria costituita per l'erogazione dell'anticipazione e la garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo. Per motivate ragioni di rischio dovute a particolari caratteristiche dell'appalto o a specifiche situazioni soggettive dell'esecutore dei lavori, la stazione appaltante può opporsi alla sostituzione della garanzia.

Le ritenute sono svincolate dalla stazione appaltante all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dopo la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può, altresì, incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 117, del codice, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ed è progressivamente svincola con l'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve

permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna dei SAL o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Art. 3.3 - COPERTURE ASSICURATIVE

L'esecutore dei lavori, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 117 c. 10, del d.lgs. 36/2023, costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

L'importo della somma da assicurare corrisponde a quello del contratto all'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di questa stazione appaltante.

Tale polizza assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al **5%** della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi **12 mesi** dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta copertura assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Il Fornitore si obbliga a garantire e tenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi pretesa, azione o domanda che possa derivare da terzi in conseguenza dell'appalto e si obbliga, in particolare, ad intervenire come garante nelle azioni legali che fossero intentate da terzi per fatti, incidenti o danni derivanti dall'esecuzione dell'appalto.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.

La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto.

CAPO 4 - ESECUZIONE

Art. 4.1 - ATTIVITÀ DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante, prima dell'avvio della procedura per l'affidamento, nomina, su proposta del responsabile unico del progetto (RUP), un direttore dell'esecuzione del contratto per la direzione e il controllo

dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi. L'attività del direttore dell'esecuzione del contratto è disciplinata dall'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023.

Il direttore dell'esecuzione del contratto è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, opera in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP affinché i servizi siano eseguiti a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto. Nel caso di interventi particolarmente complessi, può essere supportato da un ufficio di direzione lavori assumendosi, pertanto, la responsabilità del coordinamento e della supervisione delle relative attività.

Interloquisce, inoltre, in via esclusiva con l'esecutore cui impartisce *ordini di servizio* riguardo agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto; l'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni ricevute, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.

Nel dettaglio, il direttore dell'esecuzione del contratto:

- prima della consegna dei servizi, redige e rilascia al RUP un'attestazione sullo stato dei luoghi con riferimento all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori e all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto;
- consegna i servizi, accertata l'idoneità dei luoghi, nelle modalità previste dall'articolo di seguito riportato;
- provvede all'accettazione di materiali e componenti messi in opera e, in caso contrario, emette motivato rifiuto;
- impartisce gli ordini di servizio all'esecutore per fornirgli istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici dell'appalto; tali disposizioni sono comunicate al RUP e riportano le ragioni tecniche e le finalità perseguite;
- verifica periodicamente il possesso e la regolarità, da parte dell'esecutore e del subappaltatore, della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- controlla e verifica il rispetto dei tempi di esecuzione dei servizi indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei servizi (*quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui all'articolo 43 e all'allegato I.9 del codice, la direzione del contratto di modalità di gestione informativa digitale delle costruzioni*);
- dispone tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d'appalto, redigendone, in caso di accertamento, apposito verbale da trasmettere al RUP (*quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 e all'allegato I.9 del codice, il direttore dell'esecuzione del contratto si avvale di modalità di gestione informativa digitale per la redazione del predetto verbale*);
- verifica, con l'ausilio dell'ufficio di direzione, la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici, nonché dei subcontraenti, accertando l'effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato. Il direttore dell'esecuzione del contratto registra le relative ed eventuali contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti in subappalto, rileva e segnala al RUP l'eventuale inosservanza;
- supporta il RUP nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica nel caso di avalimento dell'esecutore;
- controlla lo sviluppo dei lavori e impartisce disposizioni per l'esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate. Sono comprese in tale attività le visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione dei servizi per accertare le condizioni delle opere e l'eventuale presenza di manodopera e di macchinari e per impartire le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei servizi;
- compila relazioni da trasmettere al RUP se nel corso dell'esecuzione dei servizi si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà e redige processo verbale alla presenza dell'esecutore per determinare l'eventuale indennizzo in caso di danni causati da forza maggiore;
- fornisce al RUP l'ausilio istruttorio e consultivo necessario per gli accertamenti finalizzati all'adozione di modifiche, variazioni e varianti contrattuali, ferma restando la possibilità di disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo

- contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP;
- determina i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto in contraddittorio con l'esecutore;
 - rilascia gli stati d'avanzamento dei servizi entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;
 - procede alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere, in contraddittorio con l'esecutore, ed emette il certificato di ultimazione dei servizi da trasmettere al RUP (che ne rilascia copia conforme all'esecutore);
 - gestisce le contestazioni su aspetti tecnici e riserve, attenendosi alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d'appalto;
 - fornisce chiarimenti, spiegazioni e documenti all'organo di collaudo, assistendo quest'ultimo nell'espletamento delle operazioni e approvando, previo esame, il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
 - quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 e all'allegato I.9 del d.lgs. 36/2023, il coordinatore dei flussi informativi assicura che siano utilizzati in modo interoperabile con gli strumenti relativi all'informatizzazione della gestione della contabilità dei lavori. Il direttore dell'esecuzione del contratto può, altresì, utilizzare strumenti di raccolta e di registrazione dei dati di competenza in maniera strutturata e interoperabile con la gestione informativa digitale;
 - controlla la spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, compilando i documenti contabili. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa

Art. 4.2 - UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI

In relazione alla complessità dell'intervento, il direttore dei lavori può essere supportato da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi, da ispettori di cantiere, ed eventualmente da figure professionali competenti in materia informatica.

Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione dei lavori, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'allegato I.9 del codice, per eseguire i lavori a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto. Quando si utilizzano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui all'art. 43 e all'allegato I.9 del codice, all'interno dell'ufficio di direzione dei lavori è nominato anche un coordinatore dei flussi informativi; tale ruolo può essere svolto dal direttore dei lavori ovvero da un direttore operativo già incaricato, se in possesso di adeguate competenze.

Direttori operativi

Gli assistenti con funzione di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali e rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori.

Ai direttori operativi sono demandati i seguenti compiti da parte del direttore dei lavori:

- verifica che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
- programmazione e coordinamento delle attività dell'ispettore dei lavori;
- aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori con indicazione delle eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali e dei necessari interventi correttivi;
- assistenza al direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari a eliminare difetti progettuali o esecutivi;
- individuazione e analisi delle cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e delle relative azioni correttive;

- assistenza ai collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- esame e approvazione del programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
- direzione di lavorazioni specialistiche.

Ispettori di cantiere

Gli assistenti con funzione di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori, rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori e sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono un controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e di eventuali manutenzioni.

La figura dell'ispettore di cantiere è subordinata a quella del direttore operativo. La differenza sostanziale tra le rispettive mansioni consiste nel fatto che, mentre l'ispettore di cantiere svolge attività propriamente pratiche, come la sorveglianza in cantiere, il direttore operativo occupa un ruolo più gestionale; tra i compiti del direttore operativo vi è, infatti, quello di programmare e coordinare le attività dell'ispettore di cantiere

Agli ispettori di cantiere sono demandati i seguenti compiti da parte del direttore dei lavori:

- verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni e approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore;
- verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
- controllo sulle attività dei subappaltatori;
- controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni e alle specifiche tecniche contrattuali;
- assistenza alle prove di laboratorio;
- assistenza ai collaudi dei lavori e alle prove di messa in esercizio e accettazione degli impianti;
- predisposizione degli atti contabili ed esecuzione delle misurazioni.

Art. 4.3 - DOCUMENTI CONTABILI

La contabilità dei lavori è effettuata mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari.

I documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori, o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere delegati dallo stesso, e firmati contestualmente alla compilazione secondo la cronologia di inserimento dei dati, sono:

- i libretti di misura;
- il registro di contabilità;
- lo stato di avanzamento lavori (SAL);
- il conto finale.

1. I **libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste contengono la misurazione e classificazione delle** lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.

I libretti delle misure possono anche contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di esecuzione.

2. Il **registro di contabilità** è il documento che riassume e accentra l'intera contabilizzazione dell'opera, in quanto a ciascuna quantità di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto di misura associa i corrispondenti prezzi contrattuali, in modo tale da determinare l'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall'esecutore. Il registro è sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni SAL.
3. Lo **stato di avanzamento lavori (SAL)** riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora; è ricavato dal registro di contabilità e rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del

pagamento di una rata di acconto. Il SAL riporta:

- il corrispettivo maturato;
- gli acconti già corrisposti;
- l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci.

Il direttore dei lavori trasmette immediatamente il SAL al RUP, il quale emette il certificato di pagamento. Previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.

4. il **conto finale** è soggetto a verifica, unitamente a tutta la relativa documentazione. Il conto finale viene sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, ma deve limitarsi a confermare le riserve già iscritte negli atti contabili. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a 30 giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende definitivamente accettato. Il RUP, entro i successivi 60 giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore.

Art. 4.4 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI - CRONOPROGRAMMA

Prima dell'inizio dei lavori, l'esecutore presenta alla stazione appaltante un programma di esecuzione dei lavori dettagliato ai sensi dell'art. 32 c. 9 dell'allegato I.7 del d.lgs. 36/2023, indipendente dal cronoprogramma, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni riguardo il periodo di esecuzione, l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Cronoprogramma

Il progetto esecutivo è corredato del cronoprogramma, costituito da un diagramma che rappresenta graficamente, in forma chiaramente leggibile, tutte le fasi attuative dell'intervento, e per ciascuna fase indica i relativi tempi di attuazione.

Il cronoprogramma, inoltre, riporta, in particolare, la sequenza delle lavorazioni che afferiscono alla fase di esecuzione dei lavori, con la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, e per ciascuna lavorazione rappresenta graficamente i relativi tempi di esecuzione.

Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

Nei casi in cui i lavori siano affidati sulla base del progetto di fattibilità, secondo quanto previsto dal codice, il cronoprogramma è presentato dal concorrente insieme con l'offerta.

A tale modello di controllo e gestione del processo di realizzazione dell'intervento può essere associato l'utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'art. 43 del codice, nonché di tecniche specifiche di gestione integrata dell'intervento.

Art. 4.5 - CONSEGNA DEI LAVORI

Prima di procedere alla consegna, il direttore dei lavori attesta lo stato dei luoghi verificando:

- l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori, secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- l'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo.

L'attività è stata documentata attraverso apposito verbale di sopralluogo trasmesso al RUP.

La consegna dei lavori, oggetto dell'appalto, all'esecutore avviene da parte del direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023, non oltre 45 giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre 45 giorni dalla data di

approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per legge; negli altri casi il termine di 45 giorni decorre dalla data di stipula del contratto.

Il direttore dei Lavori, comunica con congruo preavviso all'esecutore, il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo piani, profili e disegni di progetto.

Avvenuta la consegna, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono apposito verbale, che viene trasmesso al RUP, dalla cui data decorre il termine per il completamento dei lavori.

Il verbale contiene:

- le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
- l'indicazione delle aree, dei locali, delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché dell'ubicazione e della capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore stesso;
- la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

L'esecutore dà inizio ai lavori con il verbale di consegna e si prevede che l'ultimazione delle opere appaltate avvenga entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Mancata consegna

- Nel caso in cui si riscontrano differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.
- Nel caso in cui l'esecutore non prende parte alla consegna dei lavori, senza giustificato motivo, la stazione appaltante può fissare una nuova data di consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione, oppure risolvere il contratto ed incamerare la cauzione.
- La consegna può non avvenire per causa imputabile alla stazione appaltante. Se l'istanza di recesso viene accolta, l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, in misura calcolata sull'importo netto dell'appalto considerando le percentuali riportate al comma 12 del predetto art. 3:
 - 1,00% per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
 - 0,50% per l'eccedenza fino a 1.549.000 euro;
 - 0,20% per la parte eccedente 1.549.000 euro.

La richiesta di pagamento delle spese, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza recesso ed è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e confermare nel registro di contabilità.

Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, l'esecutore ha altresì diritto al rimborso delle spese, nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto, dei livelli di progettazione dallo stesso redatti e approvati dalla stazione appaltante.

Se l'istanza di recesso non viene accolta, si procede alla consegna tardiva dei lavori, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni causati dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

Sospensione

Avvenuta la consegna, la stazione appaltante può sospendere i lavori per ragioni non di forza maggiore, purché la sospensione non si protragga per più di 60 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto allo stesso modo del caso di consegna tardiva per causa imputabile alla stazione appaltante.

Consegna parziale

Il direttore dei lavori provvede alla **consegna parziale** dei lavori nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili ed, in contraddittorio con l'appaltatore, sottoscrive il verbale di consegna parziale dei lavori.

Al riguardo, l'esecutore presenta, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Tuttavia, se le cause di indisponibilità permangono anche dopo che sono stati realizzati i lavori previsti dal programma, si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori.

Nel caso di **consegna d'urgenza**, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisoriale.

L'avvio del servizio potrà avvenire in via anticipata

Previa verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, ex art. 49 comma 6 D.Lgs. 36/2023.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 4.6 - SOSPENSIONI E TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI

È disposta la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 121 del d.lgs. 36/2023:

- quando ricorrono circostanze speciali che non erano prevedibili al momento della stipulazione del contratto e che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte - il direttore dei lavori compila il verbale di sospensione e lo inoltra al RUP entro 5 giorni;
- per ragioni di necessità o di pubblico interesse - da parte del RUP.

Il direttore dei lavori dispone la sospensione dei lavori, redigendo, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione - ai sensi dell'art. 8 c. 1 dell'allegato II.14 del codice - riportando:

- le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori;
- lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate al fine della ripresa dell'intervento e della sua ultimazione senza eccessivi oneri;
- la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera presenti in cantiere al momento della sospensione.

La sospensione si protrae per il tempo strettamente necessario.

Se la sospensione supera 1/4 della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, il RUP dà avviso all'ANAC; contrariamente, l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 222 c.13 del codice.

In questo caso - sospensione > 1/4 o 6 mesi della durata complessiva prevista per l'esecuzione - l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Cessate le cause di sospensione, il RUP ordina la ripresa dell'esecuzione dei lavori ed indica un nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori, il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa dei lavori, sottoscritto anche dall'esecutore, con indicazione del nuovo termine contrattuale. Se l'esecutore ritiene che siano cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, ma il RUP non ha ancora disposto la ripresa dei lavori, l'esecutore può diffidarlo e dare le opportune disposizioni per la ripresa al direttore dei lavori; la diffida è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori.

Quando, a seguito della consegna dei lavori, insorgono circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento dei lavori per cause imprevedibili o di forza maggiore, l'esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Le contestazioni dell'esecutore riguardo alle sospensioni dei lavori, comprese anche quelle parziali, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori. Se la contestazione riguarda esclusivamente la durata della sospensione, è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori; nel caso in cui l'esecutore non firma i verbali, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

Se le sospensioni dei lavori, totali o parziali, sono disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopra individuate, l'esecutore può chiedere, previa iscrizione di specifica riserva, a pena di decadenza, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 c.c. e secondo i criteri individuati dall'art. 8 c.2 dell'allegato II.14 del codice:

1. $O_{sgl,max} = 0,65 \cdot (I_c - U_i - S_g) \cdot g_{sosp} / T_{contr}$

dove:

- $O_{sgl,max}$ = limite massimo per il risarcimento dovuto ai maggiori oneri per le spese generali infruttifere
 - I_c = importo contrattuale
 - U_i = utile di impresa = 10% I_c
 - S_g = spese generali = 15% I_c
 - T_{contr} = tempo contrattuale
 - g_{sosp} = giorni sospensione
2. lesione dell'utile coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'art.2, c. 1, lett. e), del d.lgs. 231/2002, computati sulla percentuale del 10 %, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
 3. mancato ammortamento e retribuzioni inutilmente corrisposte riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della manodopera accertati dal direttore dei lavori;
 4. determinazione dell'ammortamento sulla base dei coefficienti annui fissati dalle norme fiscali vigenti.

L'esecutore termina i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna e comunica per iscritto al direttore dei lavori l'ultimazione. Il direttore dei lavori procede alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità se i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

L'esecutore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

Sull'istanza di proroga decide, entro 30 giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori

In materia di sospensione e proroghe trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.121 del D. Lgs. 36/2023, nonché l'art. 8 dell'allego II.14 del medesimo decreto.

Art. 4.7 - ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

Nel servizio di cui all'oggetto non è previsto l'utilizzo di alcun materiale; qualora venisse concordato l'utilizzo di materiali, il direttore dei lavori ha il compito dell'accettazione dei materiali previsti dal progetto, sia prima che dopo la messa in opera: al momento in cui vengono introdotti in cantiere valuta lo stato e la relativa documentazione (accettazione preliminare), l'accettazione diventa definitiva solo successivamente alla posa in opera; restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

Art. 4.8 - OSSERVANZA REGOLAMENTO UE SUI MATERIALI

La progettazione, i materiali prescritti e utilizzati nell'opera dovranno essere conformi sia alla direttiva del Parlamento Europeo UE n. 305/2011 sia a quelle del Consiglio dei LL.PP. Le nuove regole sulla armonizzazione e la commercializzazione dei prodotti da costruzione sono contenute nel Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106, riguardante il "Regolamento dei prodotti da costruzione".

L'appaltatore, il progettista, il direttore dei lavori, il direttore dell'esecuzione o il collaudatore, ognuno secondo la propria sfera d'azione e competenza, saranno tenuti a rispettare l'obbligo di impiego di prodotti da costruzione di cui al citato Regolamento UE.

Anche qualora il progettista avesse per errore prescritto prodotti non conformi alla norma, rendendosi soggetto alle sanzioni previste dal D.lgs. 106/2017, l'appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto alla Stazione appaltante ed al Direttore dei lavori il proprio dissenso in merito e ad astenersi dalla fornitura e/o messa in opera dei prodotti prescritti non conformi.

Particolare attenzione si dovrà prestare alle certificazioni del fabbricante all'origine, che, redigendo una apposita dichiarazione, dovrà attestare la prestazione del prodotto secondo le direttive comunitarie.

Art. 4.9 - MODIFICHE E VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE

Il contratto di appalto, ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. 36/2023, viene modificato senza ricorrere ad una nuova procedura di affidamento se:

- c. le modifiche sono previste in clausole precise ed inequivocabili nei documenti di gara iniziali (anche in clausole di opzione);
- d. si rendono necessari lavori supplementari non inclusi nell'appalto iniziale per i quali un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, o comportamenti notevoli disagi o un incremento dei costi per la stazione appaltante – *in questo caso il contratto può essere modificato solo se l'aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale (la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica nel caso di più modifiche successive)*;
- e. si rendono necessarie modifiche in corso di esecuzione a causa di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltate denominate varianti in corso d'opera. Rientrano in queste circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti – *in questo caso il contratto può essere modificato solo se l'aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale (la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica nel caso di più modifiche successive)*;
- f. un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario dell'appalto nel caso di:
 - modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario previste in clausole chiare, precise ed inequivocabili nei documenti di gara;
 - successione di un altro operatore economico (che soddisfi gli iniziali criteri di selezione) per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie dell'aggiudicatario, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice (salvo art. 124 del codice);
 - assunzione degli obblighi del contraente principale da parte della stazione appaltante nei confronti dei suoi subappaltatori.
- g. il valore della modifica è al di sotto delle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del codice;
- h. il valore della modifica è < 15 % del valore iniziale del contratto.
- i. le modifiche non sono sostanziali.

Alle condizioni di cui sopra, le modifiche e le varianti sono autorizzate dal RUP secondo quanto previsto dall'ordinamento della stazione appaltante, purché la struttura del contratto e l'operazione economica ad esso collegata rimangano inalterate.

Se in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di 1/5 dell'importo contrattuale, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione delle prestazioni alle condizioni originariamente previste. In questo caso l'appaltatore non può far valere la risoluzione del contratto.

Il contratto è sempre modificabile ai sensi dell'art. 9 del codice e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a 3 mesi. Nel caso in cui non si pervenga al

nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.

Il RUP comunica e trasmette all'ANAC le modifiche o varianti in corso d'opera del contratto individuati. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, esercita i poteri di cui all'art. 222 del codice. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle modifiche e delle varianti in corso d'opera previsti dall'allegato II.14 del codice, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 222, c. 13 del codice.

Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell'allegato II.14 art. 5 c.7 e 8, tuttavia, se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

- desumendoli dai prezzi di cui all'art. 41 del codice, ove esistenti;
- ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore del contratto e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi, prima di essere ammessi nella contabilità dei servizi, sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

La Provincia si riserva la facoltà di introdurre tutte quelle varianti, aggiunte, riduzioni o soppressioni di qualsiasi natura, che potrà ritenere opportune, sia all'atto della consegna che in corso di esecuzione del servizio, senza che l'Impresa possa trarne argomento o ragione per chiedere compensi o indennizzi di qualsiasi specie o prezzi diversi da quelli dell'elenco.

I prezzi comprendono tutti gli oneri a carico dell'Impresa per l'esecuzione a perfetta regola d'arte dei servizi ad essa affidati, come specificato nel Capitolato stesso.

E' fatta salva ogni diversa pattuizione stabilita nel contratto tra le parti.

Art. 4.10 - PENALI

Ai sensi dell'art. 126 c. 1 del d.lgs. 36/2023, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate nella misura giornaliera in percentuale dell'ammontare netto contrattuale, fino ad un massimo del 10% dell'ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'art. 126 D. Lgs. n. 36/2023, nel modo seguente:

- 1 per mille per ogni giorno di ritardo nell'avvio del servizio;
- 0,5 per mille per ogni giorno di mancata esecuzione del servizio;
- 1 per mille per ogni giorno di ritardo nella conclusione del servizio rispetto a quanto previsto nel precedente art. 12
- Verifica in corso di esecuzione: limitatamente allo sfalcio dell'erba, al raggiungimento del 40 % della lavorazione del computo metrico estimativo, qualora i gironi trascorsi dalla data di avvio del servizio come da verbale siano superiori a 15, sarà applicata una penale giornaliera pari 0,3 per mille per ogni giorno eccedente.

Il DEC segnala al RUP tutti i ritardi e la relativa quantificazione temporale tempestivamente e dettagliatamente. Sulla base di tali indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.

Nei casi in cui l'importo complessivo delle penali arrivi a superare il 10% dell'importo contrattuale, si applica la seguente procedura:

- il DEC assegna all'appaltatore un termine che salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci

giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni non eseguite;

- Trascorso senza esito il termine di cui al precedente punto, qualora l'inadempimento permanga, deve essere redatto il processo verbale in contraddittorio e la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali; invece, qualora l'impresa esecutrice completi il servizio residuo, il DEC procederà alla contabilizzazione ferma restando l'applicazione delle penali in sede di conto finale.
- Non sono ammesse ulteriori proroghe di ultimazione del servizio.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Nel caso in cui le prestazioni previste dal presente Capitolato, non vengano eseguite in ottemperanza ai requisiti di accettabilità richiesti, il DEC effettuerà detrazioni sull'importo relativo alle quantità contestate.

Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e sono imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 5.1 - ANTICIPAZIONE - MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 36/2023, sul valore del contratto d'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, c. 8 e 9 del codice è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi dell'art. 106 c. 3 del codice, o assicurative, autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del d.lgs. 385/1993 che svolgono esclusivamente attività di rilascio garanzie e sono sottoposti a revisione contabile.

La garanzia fideiussoria è emessa e firmata digitalmente ed è verificabile telematicamente presso l'emittente, ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter c. 1, del D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall'Agid con il provvedimento di cui all'art. 26 c. 1 del codice.

L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Nei contratti di servizi i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni SAL, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a 60 giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

Il SAL, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nelle modalità e nei termini indicati nel contratto. A tal fine, il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali. In mancanza, lo comunica l'esecutore dei lavori. Contestualmente all'esito positivo dell'accertamento, oppure contestualmente al ricevimento della comunicazione dell'esecutore, il direttore dei lavori adotta il SAL e lo trasmette al RUP.

In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al

raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione del SAL, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo contraddittorio con l'esecutore, archivia la comunicazione oppure adotta il SAL e lo trasmette immediatamente al RUP.

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni SAL e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento. L'esecutore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento.

Il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo all'esito positivo del collaudo dei lavori e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dall'emissione dei relativi certificati. Il pagamento è effettuato nel termine di 30 giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo, salvo non sia concordato un diverso termine nel contratto (non superiore a 60 giorni) e purchè ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666 c. 2 del c.c.

In caso di ritardo nei pagamenti si applicano gli interessi moratori di cui agli artt. 5 e 6 del d.lgs. 231/2002.

Le piattaforme digitali di cui all'art. 25 del codice, assicurano la riconducibilità delle fatture elettroniche agli acconti corrispondenti ai SAL e a tutti i pagamenti dei singoli contratti, garantendo l'interoperabilità con i sistemi centrali di contabilità pubblica. Le predette piattaforme sono integrate con la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, prevista dall'art. 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. 82/2005.

Ai sensi dell'art. 11 c. 6 del codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Art. 5.2 - MODALITA' DI PAGAMENTO

La Provincia liquiderà all'affidatario il corrispettivo dovuto in un'unica soluzione, dietro presentazione di regolare fattura che l'affidatario emetterà a seguito della contabilizzazione delle prestazioni di servizio.

La Provincia procederà ai pagamenti nei confronti dell'affidatario entro 30 giorni dalla trasmissione della fattura.

Art. 5.3 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI E CLAUSOLE DI REVISIONE

Il prezzo a base di gara delle opere da realizzare è stato calcolato secondo quanto indicato nel computo metrico estimativo che comprende l'indicazione delle lavorazioni, le relative quantificazioni ed i relativi prezzi unitari.

I prezzi unitari in base ai quali sono pagati i lavori appaltati sono stati computati tenendo conto di risorse umane, attrezzature e prodotti impiegati nella realizzazione dell'opera:

- **risorsa umana:** fattore produttivo lavoro, come attività fisica o intellettuale dell'uomo -

manodopera. I costi delle risorse umane sono costituiti dal costo del lavoro determinato annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.

- **attrezzatura:** fattore produttivo capitale che include i beni strumentali, le macchine, i mezzi, i noli, i trasporti - noli e trasporti. Si distingue in *nolo a freddo* e *nolo a caldo* in funzione dei costi compresi in esso, secondo e seguenti definizioni:
 - **nolo a freddo:** il nolo a freddo del mezzo d'opera o dell'attrezzatura non comprende i costi della manodopera necessaria per il suo impiego, le spese per i materiali di consumo (carburanti, lubrificanti) e della normale manutenzione e le assicurazioni R.C.;
 - **nolo a caldo:** comprende i costi della manodopera necessaria per il suo impiego, le spese per i materiali di consumo (come i carburanti o i lubrificanti), la normale manutenzione e le assicurazioni R.C.;
- **prodotto:** risultato di un'attività produttiva dell'uomo, tecnicamente ed economicamente definita, per estensione anche eventuali materie prime impiegate direttamente nell'attività produttiva delle costruzioni. I costi dei prodotti comprendono gli oneri derivanti all'appaltatore dalla relativa fornitura franco cantiere, incluso il costo del trasporto.

I prezzi medesimi si intendono accettati dall'Appaltatore.

Il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni viene determinato considerando i prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto, riportati nei prezzari predisposti dalle regioni.

La Stazione appaltante può dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 36/2023.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l'appaltatore avrà diritto ad un adeguamento compensativo.

Per i contratti relativi ai lavori, nel caso in cui si verificano particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al **5%** rispetto al prezzo dell'importo complessivo, si da luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale **eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza**.

La compensazione è determinata considerando gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT.

Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell'allegato II.14 art. 5 c.7 e 8, tuttavia, se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

- desumendoli dai prezzari di cui all'art. 41 del codice, ove esistenti;
- ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dell'esecuzione del servizio e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori, sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:

- nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziata annualmente relativamente allo stesso intervento;

- le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

Art. 5.4 - REVISIONE DEI PREZZI, ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI E MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Il prezzo di riferimento utilizzato per la formulazione dell'Elenco Prezzi di progetto del presente appalto è quello della Regione Liguria 2023".

Si intendono recepite le disposizioni di cui all'art.60 in materia di revisione prezzi e all'art.120 in materia di modifica dei contratti in corso di esecuzione del D.Lgs. 36/2023.

In relazione alle modifiche dei contratti in corso di esecuzione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario ridurre o incrementare l'importo contrattuale nella misura di un quinto, in ragione dei lavori da effettuarsi, la stazione appaltante si riserva la facoltà di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste ed in tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.120 comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo, è esclusa qualsivoglia revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma del codice civile

CAPO 6 - DISCIPLINA IN MATERIA DI MANODOPERA E SICUREZZA

Art. 6.1 - PERSONALE DELL'APPALTATORE

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato al servizio da eseguire. L'appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti all'assunzione, volti alla tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere. Tutti i dipendenti dell'appaltatore sono tenuti ad osservare: i regolamenti in vigore in cantiere, le norme antinfortunistiche proprie del servizio in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza della stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

L'affidatario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro corrispondente alla propria categoria e negli accordi integrativi territoriali ed aziendali, ivi compresi gli adempimenti di accantonamento e contribuzione verso tutti gli Istituti previdenziali, assicurative e antinfortunistici.

I suddetti obblighi vincolano l'affidatario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sociale.

L'affidatario è altresì responsabile in solido verso la Provincia dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Per consentire la verifica dell'esatto adempimento degli obblighi di cui al presente articolo e in materia di sicurezza, l'affidatario deve dotare di tessera di riconoscimento tutto il personale operante nel cantiere.

Art. 6.2 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

L'appaltatore, ai sensi dell'art.18, comma 7, della Legge n.55/90 e successive modifiche ed integrazioni, è

tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. L'appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza delle norme di cui sopra da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto

Art. 6.3 - ASSICURAZIONI SOCIALI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

L'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende industriali ed affini e degli accordi integrativi allo stesso, in vigore per il tempo e nella provincia di Pistoia e, ancora, di rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla Legge 19.03.1990 n.55. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Provincia o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Provincia stessa comunicherà all'impresa, e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se il servizio è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se il servizio è ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezioni alla Provincia, né pretendere risarcimento di danni. Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito dell'appaltatore, ovvero qualora l'inadempienza dell'appaltatore venga accertata dopo l'ultimazione del servizio, la Provincia si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti agli Istituti assicurativi sulla rata di saldo, sulle ritenute di garanzia e sulla cauzione.

Art. 6.4 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'appaltatore, come disciplinato dall'articolo 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008, deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima e comunque prima della stipulazione del contratto o prima se iniziati nelle more della stipula del contratto:

- una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
- una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
- una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

Entro gli stessi termini di cui al comma precedente, l'appaltatore deve trasmettere il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del D.Lgs. 81/2008.

Art. 6.5 - SICUREZZA DEI LAVORI

Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione del servizio tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché evitare danni a beni pubblici o privati. Come indicato nell'articolo 95 del D. Lgs. 81/08 e smi, durante

l'esecuzione dell'opera, i datori di lavoro dell'Impresa appaltatrice dovrà osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/08, al quale si rimanda per il dettaglio.

L'Appaltatore, e per esso il Direttore Tecnico del cantiere, avrà l'obbligo inoltre di curare e verificare che i lavoratori impiegati, compresi quelli delle eventuali Ditte subappaltatrici, siano dotati degli occorrenti dispositivi di protezione individuale, abbiano ricevuto adeguata formazione ed informazione sui rischi connessi con l'esecuzione del servizio, ed eseguano gli stessi secondo le procedure indicate nel documento di valutazione dei rischi, e che nel cantiere sia posta in opera la segnaletica antinfortunistica occorrente, conforme alla normativa vigente.

L'Appaltatore è tenuto al rispetto del D.Lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, dove necessario, dovrà intervenire con personale appositamente formato in materia. Si precisa che, con riferimento alle disposizioni contenute nella L. 123/07 (secondo quanto previsto dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5/3/2008), nell'affidamento in oggetto sussistono rischi da interferenze che richiedono misure preventive e protettive supplementari rispetto a quelle misure di sicurezza, a carico dell'impresa, connesse ai rischi derivanti dalle proprie attività. I costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso di gara sono pertanto comprensivi di quelli per i rischi interferenziali. Ai sensi del D.Lgs. 81/08, l'amministrazione Provinciale provvederà a fornire all'Appaltatore informazioni sui rischi esistenti, in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle attività in essere, che egli stesso dovrà sottoscrivere per presa visione.

La provincia in fase di stesura dei documenti a base d'appalto elabora il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), il quale contiene le principali informazioni e prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro da fornire all'impresa appaltatrice, con particolare riferimento ai rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare ed alle misure di prevenzione e protezione o di emergenza da adottare nello svolgimento della propria attività, in ottemperanza all'art. 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81, T.U. in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Secondo il comma 3 del citato articolo, il committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna operazione lungo le Strade Provinciali, da parte dell'impresa appaltatrice, se non a seguito di avvenuta sottoscrizione del D.U.V.R.I, da parte del responsabile incaricato dalla stessa.

Si rimanda all'elaborato: Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI)

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 7.1 - CONTO FINALE - AVVISO AI CREDITORI

Si stabilisce che il conto finale viene compilato entro **90** giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.

Il conto finale dei lavori è compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.

Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, non superiore a 30 giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende definitivamente accettato.

Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi 60 giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il RUP dà avviso al sindaco o ai sindaci del

comune nel cui territorio si eseguiranno i lavori, i quali curano la pubblicazione di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a 60 giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo termine il sindaco trasmette al RUP i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. Il RUP invita l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti dal sindaco o dai sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

Al conto finale il direttore dei lavori allega la seguente documentazione:

- il verbale o i verbali di consegna dei lavori;
- gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;
- le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
- gli eventuali nuovi prezzi e i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
- gli ordini di servizio impartiti;
- la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;
- i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione dei lavori con l'indicazione dei ritardi e delle relative cause;
- gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze;
- i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
- le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP, ai sensi dell'articolo 121, comma 8, del codice;
- gli atti contabili, ossia i libretti delle misure e il registro di contabilità;
- tutto ciò che può interessare la storia cronologica dell'esecuzione, aggiungendo tutte le notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

Art. 7.2 - ULTIMAZIONE LAVORI - COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO

Il direttore dei lavori, a seguito della comunicazione dell'esecutore di avvenuta ultimazione dei lavori, procede alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere in contraddittorio con l'esecutore, emette il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. Tale certificato costituisce titolo sia per l'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione, sia per l'assegnazione di un termine perentorio per l'esecuzione di lavori di piccola entità non incidenti sull'uso e la funzionalità delle opere.

Non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori il collaudo viene completato, secondo le disposizioni riportate all'art. 116 e alla sezione III dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023.

Il collaudo rappresenta l'attività di verifica finale dei lavori ed è finalizzato a certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali, e comprende tutte le verifiche tecniche previste dalle normative di settore.

Nel dettaglio, il collaudo ha l'obiettivo di verificare che:

- l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo:
 - il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche;
 - le eventuali perizie di variante;
 - il contratto e gli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati;

- i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste;
- le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente.

In tale sede vengono esaminate anche le riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dall'allegato II.14 del codice.

Le operazioni di collaudo terminano con l'emissione del certificato di collaudo attestante la collaudabilità dell'opera che, in alcuni casi, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

Collaudo tecnico - amministrativo

In primo luogo, il RUP trasmette all'organo di collaudo, in formato cartaceo o digitale:

- copia conforme del contratto d'appalto e dei documenti allegati, nonché il provvedimento di approvazione del progetto;
- eventuali perizie di variante e suppletive, con le relative approvazioni intervenute e copia dei relativi atti di sottomissione o aggiuntivi;
- copia del programma di esecuzione dei lavori redatto dall'esecutore e relativi eventuali aggiornamenti approvati dal direttore dei lavori;
- verbale di consegna dei lavori;
- disposizioni del RUP e ordini di servizio e rapporti periodici emessi dal direttore dei lavori;
- eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori;
- certificato di ultimazione lavori;
- originali di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dall'allegato II.14 del codice;
- verbali di prova sui materiali, nonché le relative certificazioni di qualità;
- conto finale dei lavori;
- relazione del direttore dei lavori in accompagnamento al conto finale, relativa documentazione allegata nonché l'esito dell'avviso ai creditori di cui all'articolo Conto finale - Avviso ai creditori;
- relazione del RUP sul conto finale;
- relazioni riservate sia del direttore dei lavori, che del RUP sulle eventuali riserve avanzate dall'esecutore dei lavori non definite in corso d'opera;
- capitolato informativo, piano di gestione informativa, relazione specialistica sulla modellazione informativa che attesti il rispetto e l'adempimento di quanto prescritto nel capitolato informativo e nel piano di gestione informativa, modelli informativi aggiornati durante l'esecuzione dell'opera e corrispondenti a quanto realizzato - nel caso in cui si utilizzano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui all'art. 43 e all'allegato I.9 del codice;

L'organo di collaudo, dopo aver esaminato e verificato la completezza dei documenti acquisiti, comunica al RUP e al direttore dei lavori il giorno della visita di collaudo.

Il direttore dei lavori mette al corrente l'esecutore, il personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario, gli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinché intervengano alla visita di collaudo.

Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presenziare alla visita di collaudo; mentre, se l'esecutore non si presenta, la visita di collaudo viene eseguita alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'esecutore.

In ogni caso l'esecutore mette a disposizione dell'organo di collaudo, a propria cura e spese, gli operai e i mezzi d'opera necessari a eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

Durante la visita di collaudo viene redatto apposito processo verbale, firmato dalle figure che hanno preso parte alla visita, in cui sono descritti:

- i rilievi fatti dall'organo di collaudo;
- le singole operazioni e le verifiche compiute;

- il numero e la profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti - i punti di esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati a verbale.

Il processo verbale riporta le seguenti indicazioni:

- una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione;
- i principali estremi dell'appalto;
- gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo;
- il giorno della visita di collaudo;
- le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

Confronta i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto, delle varianti approvate e dei documenti contabili, e formula le proprie considerazioni sull'esecuzione dei lavori in rapporto alle prescrizioni contrattuali e alle disposizioni impartite dal direttore dei lavori. Al riguardo, tenendo conto anche dei pareri del RUP, valuta:

- se il lavoro è collaudabile;
- a quali condizioni e restrizioni si può collaudare;
- i provvedimenti da prendere se non è collaudabile;
- le modificazioni da introdursi nel conto finale;
- il credito o l'eventuale debito maturato dall'esecutore.

Esprime, inoltre, le proprie considerazioni sulle modalità di conduzione dei lavori da parte dell'esecutore e del subappaltatore e redige apposita relazione riservata in cui espone il proprio parere sulle riserve e domande dell'esecutore e sulle eventuali penali per le quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, l'organo di controllo accerta le cause e apporta le opportune rettifiche al conto finale.

Se le discordanze sono di notevole entità, l'organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce al RUP presentandogli le sue proposte; il RUP trasmette alla stazione appaltante la relazione e le proposte dell'organo di collaudo.

Può capitare che l'organo di collaudo individui lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate; in tal caso le ammette in contabilità solo se le ritiene indispensabili per l'esecuzione dell'opera e se l'importo totale dell'opera, compresi i lavori non autorizzati, non eccede i limiti delle spese approvate, e trasmette le proprie valutazioni alla stazione appaltante, che autorizza l'iscrizione delle lavorazioni ritenute indispensabili.

Al termine delle verifiche, l'organo di collaudo emette il certificato di collaudo non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori.

Il certificato di collaudo non viene emesso se l'organo di collaudo rileva difetti o mancanze di entità tale da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile; in tal caso i lavori non sono collaudabili, l'organo di collaudo informa la stazione appaltante trasmettendo, tramite il RUP, processo verbale, nonché una relazione con le proposte dei provvedimenti.

Art. 7.3 - CERTIFICATO DI COLLAUDO

Il certificato di collaudo contiene almeno le seguenti parti:

a) **INTESTAZIONE PRELIMINARE**, nella quale sono riportati:

1. il committente e la stazione appaltante;
2. l'individuazione dell'opera attraverso la descrizione dell'oggetto e della tipologia dell'intervento;
3. la località e la provincia interessate;
4. la data e l'importo del progetto, delle eventuali successive varianti e delle relative approvazioni;
5. le prestazioni, gli obiettivi e le caratteristiche tecniche, economiche e qualitative previste nel progetto;
6. gli estremi del contratto e degli eventuali atti di sottomissione e atti aggiuntivi, nonché quelli dei rispettivi provvedimenti approvativi;
7. l'indicazione dell'esecutore;
8. il nominativo del RUP;
9. il nominativo del direttore dei lavori e degli eventuali altri componenti l'ufficio di direzione

- lavori;
10. il nominativo del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
 11. l'importo contrattuale;
 12. i nominativi dei componenti l'organo di collaudo e gli estremi del provvedimento di nomina;
- b) **RELAZIONE GENERALE**, nella quale sono riportati in modo dettagliato:
1. descrizione generale delle caratteristiche dell'area di intervento;
 2. descrizione dettagliata dei lavori eseguiti;
 3. quadro economico progettuale;
 4. estremi del provvedimento di aggiudicazione dei lavori;
 5. estremi del contratto;
 6. consegna e durata dei lavori;
 7. penale prevista per ritardata esecuzione;
 8. quadro economico riformulato dopo l'aggiudicazione dei lavori;
 9. perizie di variante;
 10. spesa autorizzata;
 11. lavori complementari;
 12. sospensioni e riprese dei lavori;
 13. proroghe;
 14. scadenza definitiva del tempo utile;
 15. ultimazione dei lavori;
 16. verbali nuovi prezzi;
 17. subappalti;
 18. penali applicate e relative motivazioni;
 19. prestazioni in economia;
 20. riserve dell'esecutore;
 21. danni causati da forza maggiore;
 22. infortuni in corso d'opera;
 23. avviso ai creditori;
 24. stati di avanzamento lavori emessi;
 25. certificati di pagamento;
 26. andamento dei lavori;
 27. data e importi riportati nel conto finale;
 28. posizione dell'esecutore e dei subappaltatori nei riguardi degli adempimenti assicurativi e previdenziali;
 29. quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 e all'allegato I.9 del codice, il controllo della modellazione informativa e l'attestazione del recepimento degli adempimenti del capitolato informativo e del piano di gestione informativa;
- c) **VISITA DI COLLAUDO - CONTROLLI**, contenente:
1. verbale della visita di collaudo, ovvero, se questo costituisce un documento a parte allegato al certificato, un accurato riepilogo di quanto riscontrato;
 2. richiamo a tutti gli eventuali controlli effettuati e all'esito della stessa;
- d) **CERTIFICATO DI COLLAUDO**, nel quale:
1. si prende atto dello svolgimento dei lavori come descritto alle lettere b) e c);
 2. si dichiarano collaudabili i lavori eseguiti, se sussistono le relative condizioni, ovvero non collaudabili, laddove sussistano criticità tali da non consentire la piena funzionalità dell'opera per come progettata e non sia possibile porvi rimedio con idonei interventi;
 3. si certifica l'esecuzione dei lavori, con le eventuali prescrizioni, salvo parere di non collaudabilità;
 4. si liquida l'importo dovuto all'esecutore se in credito, ovvero, se in debito, si determina la somma da porsi a carico dell'esecutore e da riconoscere alla stazione appaltante per le spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo ivi comprese le somme da rimborsare alla stessa stazione appaltante per le spese sostenute per i propri addetti, qualora i lavori siano stati ultimati oltre il termine convenuto;
 5. si certifica che in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative le opere realizzate rispettano le previsioni previste nel progetto e le pattuizioni contrattuali.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo 2 anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato.

Fanno eccezione i seguenti casi:

- durante la visita di collaudo si rilevano difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori che non pregiudicano la stabilità dell'opera e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale - l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.
- Durante la visita di collaudo si rilevano difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori di scarsa entità e riparabili in breve tempo - l'organo di collaudo prescrive le specifiche lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un congruo termine per la loro realizzazione. Il certificato di collaudo non viene rilasciato finché da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal RUP, risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le opportune lavorazioni, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica.
- Nel corso del biennio successivo all'emissione del certificato di collaudo, emergono vizi o difetti dell'opera - il RUP denuncia il vizio o il difetto e, sentiti il direttore dei lavori e l'organo di collaudo, accerta, in contraddittorio con l'esecutore, se sono causati da carenze nella realizzazione dell'opera. In tal caso propone alla stazione appaltante di fare eseguire dall'esecutore, o in suo danno, i necessari interventi. Durante il suddetto biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Dopo aver emesso il certificato di collaudo provvisorio, l'organo di collaudo, per tramite del RUP, lo trasmette all'esecutore per la sua accettazione, il quale deve a sua volta sottoscriverlo entro 20 giorni. All'atto della firma l'esecutore può formulare e giustificare le proprie conclusioni rispetto alle operazioni di collaudo; contrariamente, se non sottoscrive il certificato di collaudo nel termine indicato, o lo sottoscrive senza formulare osservazioni o richieste, il certificato si intende definitivamente accettato.

Art. 7.4 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

In relazione alla verifica di conformità si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 dell'allegato II.14 del D.Lgs.36/2023.

Ai sensi dell'art. 125 comma 7 del D. Lgs. n. 36/2023 all'esito positivo della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni da tale verifica, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore ed il relativo pagamento della rata di saldo, disposto - fatta salva diversa indicazione da parte del RUP - previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 117, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023

La Provincia procederà ai pagamenti nei confronti dell'affidatario solo a seguito della verifica in ordine alla sussistenza della sua regolarità contributiva e circa l'assenza di insoluti fiscali presso Equitalia s.p.a., fermo restando l'intervento sostitutivo della Provincia in caso di eventuali inadempienze contributive e retributive ai sensi dell'art.11 c.6 e dell'art.119 c.8 e 9 del DLgs36/2023.

Per gli appalti sottosoglia comunitaria è facoltà delle stazioni Appaltanti sostituire il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 7.5 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di collaudo tecnico-amministrativo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione se:

- la stazione appaltante si avvale di tale facoltà per lavori di importo ≤ 1 milione di euro;
- per lavori di importo > 1 milione di euro e < alla soglia di rilevanza europea di euro 5.382.000, di cui all'art. 14 c. 1 lett. a) del codice, purchè non si tratti di una delle seguenti tipologie di opere o interventi:
 - opere di nuova realizzazione o esistenti, classificabili in classe d'uso III e IV ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, a eccezione dei lavori di manutenzione;
 - opere e lavori di natura prevalentemente strutturale quando questi si discostino dalle usuali tipologie o per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e

- verifiche;
- lavori di miglioramento o adeguamento sismico;
- opere di cui al Libro IV, Parte II, Titolo IV, Parte III, Parte IV e Parte VI del codice;
- opere e lavori nei quali il RUP svolge anche le funzioni di progettista o direttore dei lavori.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e contiene almeno i seguenti elementi:

- a. estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- b. indicazione dell'esecutore;
- c. nominativo del direttore dei lavori;
- d. tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- e. importo totale, ovvero importo a saldo da pagare all'esecutore;
- f. certificazione di regolare esecuzione.

A seguito dell'emissione, viene immediatamente trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza.

CAPO 8 - CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 8.1 - GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI E RISERVE

In materia di contestazioni e riserve trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 7 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Il registro di contabilità è sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni SAL.

Le riserve sono formulate in modo specifico ed indicano con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve contengono a pena di inammissibilità:

- la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute;
- l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;
- le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d'appalto o dal progetto esecutivo;
- le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;
- le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.

L'esecutore, all'atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di 30 giorni dall'invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.

Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine di 30 giorni (art. 7, c. 4, allegato II.14, del d.lgs. 36/2023) o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate.

Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi 15 giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante di ricevere le ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto, ma le riserve non sono state iscritte secondo le modalità sopra indicate, i dati registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere le sue riserve o le domande che ad esse si riferiscono.

Art. 8.2 - ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 210 e 212 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i..

Accordo bonario

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, **l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15% dell'importo contrattuale** si può procedere ad un accordo bonario, in merito alle contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del Direttore dell'esecuzione del servizio che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.

Il procedimento dell'accordo bonario può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungono nuovamente l'importo di cui al periodo precedente, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% dell'importo del contratto.

Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non sono proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non sono oggetto di riserva gli aspetti progettuali che siano stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 42, del codice.

Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il RUP attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore 15% del contratto.

Il Direttore dell'esecuzione del servizio dà immediata comunicazione al RUP delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il RUP valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite dell'importo sopra riportato.

Entro 15 giorni dalla data di comunicazione il RUP può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di 5 esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto dopo aver acquisito la relazione riservata del Direttore dell'esecuzione del servizio e, ove costituito, dell'organo di collaudo. Il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario, scegliendolo nell'ambito della lista. In caso di mancata intesa tra il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve, entro 15 giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti dall'allegato V.1 - Compensi degli arbitri - del codice. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata da quest'ultimo entro 90 giorni dalla data di comunicazione.

L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP:

- verifica le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate;
- effettua eventuali ulteriori audizioni;
- istruisce la questione con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri;
- formula, verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario,

che è trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve.

Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a partire dal 60esimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rifiuto della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

Arbitrato

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, possono essere deferite ad arbitri.

La stazione appaltante indica nel bando (nell'avviso, nell'invito) che all'interno del contratto sia inserita la clausola compromissoria. In questi casi, l'appaltatore può rifiutare la clausola compromissoria, che in tale caso non sarà inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro 20 (venti) giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. È nella facoltà delle parti di compromettere la lite in arbitrato nel corso dell'esecuzione del contratto.

La clausola compromissoria è inserita previa autorizzazione motivata dell'organo di governo della amministrazione aggiudicatrice. È nulla la clausola inserita senza autorizzazione.

Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designa l'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale viene designato dalla Camera arbitrale tra i soggetti iscritti all'albo in possesso di particolare esperienza nella materia e di provata indipendenza.

La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione, oltre che delle disposizioni del codice.

La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione della vigente normativa, determina la nullità del lodo.

Per la nomina del collegio arbitrale, la domanda di arbitrato, l'atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni sono trasmessi alla Camera arbitrale. Sono, altresì, trasmesse le designazioni di parte. Contestualmente alla nomina del Presidente, la Camera arbitrale comunica alle parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. Il Presidente del collegio arbitrale nomina, se necessario, il segretario, anche scegliendolo tra il personale interno all'ANAC.

Le parti determinano la sede del collegio arbitrale; in mancanza di indicazione della sede del collegio arbitrale ovvero di accordo fra le parti, questa deve intendersi stabilita presso la sede della Camera arbitrale.

I termini che gli arbitri hanno fissato alle parti per le loro allegazioni e istanze istruttorie sono considerati perentori solo se vi sia una previsione in tal senso nella convenzione di arbitrato o in un atto scritto separato o nel regolamento processuale che gli arbitri stessi si sono dati.

Il lodo si ha per pronunciato con l'ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito presso la Camera arbitrale. Entro 15 giorni dalla pronuncia del lodo è corrisposta, a cura degli arbitri e a carico delle parti, una somma pari all'1 ‰ del valore della relativa controversia. Detto importo è direttamente versato all'ANAC.

Il deposito del lodo presso la Camera arbitrale precede quello da effettuarsi presso la cancelleria del tribunale. Il deposito del lodo presso la Camera arbitrale è effettuato, a cura del collegio arbitrale, in tanti originali quante sono le parti, oltre a uno per il fascicolo d'ufficio, oppure con modalità informatiche e telematiche determinate dall'ANAC.

Il lodo è impugnabile, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. L'impugnazione è proposta nel termine di 90 giorni dalla notificazione del lodo e non è più proponibile dopo il decorso di 180 giorni dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale.

Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.

Collegio consultivo tecnico

Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, ciascuna parte può chiedere la costituzione

di un collegio consultivo tecnico.

Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea e di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro, la costituzione del collegio è obbligatoria.

Il collegio consultivo tecnico esprime pareri o, in assenza di una espressa volontà contraria, adotta determinazioni aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.c. Se la pronuncia assume valore di lodo contrattuale, l'attività di mediazione e conciliazione è comunque finalizzata alla scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte.

Il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da 3 componenti, o 5 in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.

Il CCT si intende istituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del presidente.

Nell'adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto. Fermo quanto specificamente disposto nel verbale d'insediamento sulle modalità di svolgimento del contraddittorio, è comunque facoltà del Collegio procedere ad audizioni informali delle parti o convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. Rimane comunque esclusa la possibilità di disporre consulenza tecnica d'ufficio.

L'inosservanza dei pareri o delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità per danno erariale, salvo il dolo.

La possibilità che la pronuncia del collegio consultivo tecnico assuma natura di lodo contrattuale è esclusa nei casi in cui è richiesto il parere sulla sospensione coattiva e sulle modalità di prosecuzione dei lavori. Il parere obbligatorio può essere sostituito dalla determinazione avente natura di lodo contrattuale nell'ipotesi di sospensione imposta da gravi ragioni di ordine tecnico ai sensi dell'articolo 216, c. 4 dell'opera. Salva diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, se formulato congiuntamente dalle parti, ovvero dal momento in cui si è perfezionata la formulazione di più quesiti distintamente formulati dalle parti in ordine a una medesima questione. Le determinazioni possono essere rese con motivazione succinta, che può essere integrata nei successivi 15 giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza.

I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte.

Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, in data anteriore su accordo delle parti.

Art. 8.3 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie tra l'Ente committente e l'affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Savona. È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'art. 213 D.Lgs. 36/2023 s.m.i.

Art. 8.4 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In materia di risoluzione del contratto si intendono recepite le disposizioni di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e all'allegato II.14, del Codice Civile e del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 nella parte che interessa.

La stazione appaltante risolve il contratto di appalto, senza limiti di tempo, se ricorre una delle seguenti condizioni:

- a. modifica sostanziale del contratto, ai sensi dell'art. 120 c. 6 del d.lgs. 36/2023;
- b. modifiche dettate dalla necessità di lavori supplementari non inclusi nell'appalto e varianti in corso d'opera (art. 120 c.1 lett. b), c), del codice) nel caso in cui l'aumento di prezzo eccede il 50 % del valore del contratto iniziale;
- c. la modifica del contratto supera le soglie di rilevanza europea (art. 14 del codice);
- d. la modifica supera il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori;
- e. ricorre una delle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 c. 1 del codice;
- f. violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento, ai sensi dell'art. 258 del TFUE;
- g. decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'esecutore dei lavori a causa di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- h) provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di misure di prevenzione.

Il contratto di appalto può essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni; in questo caso, il Direttore dell'esecuzione del servizio, accertato il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, procede secondo quanto stabilito dall'art. 10 dell'allegato II.14 del codice:

- invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore;
- formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine massimo di 15 giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP;

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto, ai sensi dell'art. 122 c. 3 del codice.

Comunicata all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, il RUP, con preavviso di 20 giorni, richiede al Direttore dell'esecuzione del servizio la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

L'organo di collaudo, acquisito lo stato di consistenza, redige un verbale di accertamento tecnico e contabile in cui accerta la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante ed è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

In caso di ritardi nell'esecuzione delle prestazioni per negligenza dell'appaltatore, il Direttore dell'esecuzione del servizio assegna un termine non inferiore a 10 giorni per l'esecuzione delle prestazioni.

Al riguardo, si redige processo verbale in contraddittorio tra le parti; qualora l'inadempimento permanga allo scadere del termine sopra indicato, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

A seguito della risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto:

- al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti - nei casi a) e b);
- al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti decurtato:
 - degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto;
 - e, in sede di liquidazione finale, della maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento - *quando la stazione appaltante non prevede che l'affidamento avvenga alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta (art. 124 c. 2 del codice).*

Sciolto il contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. Nel caso di provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza che inibiscono o ritardano il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa pari all'1% del valore del contratto, con le modalità di cui all'art. 106 del codice, resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Art. 9.1 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELLA IMPRESA RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA

Sono a carico dell'appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al d.m. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto, alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014; in particolare anche gli oneri di seguito elencati:

- Al momento dell'avvio del servizio il Fornitore deve comunicare all'Amministrazione un Responsabile del servizio, che fungerà da interlocutore verso la Committente, che abbia una esperienza almeno decennale nella gestione di commesse analoghe. Detto soggetto è legittimato a ricevere gli ordini e le istruzioni, nonché a rendicontare i consuntivi dei servizi erogati. Il Responsabile dovrà rispondere, per conto del Fornitore, della corretta conduzione dell'appalto e della erogazione dei servizi richiesti.
- L'Impresa deve fornire i recapiti utili a garantire la reperibilità del Responsabile del servizio. In caso di assenza o di impedimento del Responsabile (a titolo di esempio, ferie, malattia), il Fornitore deve provvedere alla sua sostituzione con altro soggetto in possesso degli stessi requisiti professionali in modo da assicurare la continuità della funzione.
- In caso di assenza senza giustificato motivo del Responsabile del servizio ovvero in caso di mancata sostituzione si applica la penale
- la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere;
- le spese per la fornitura ed il mantenimento del cantiere attrezzato con tutti i più moderni perfezionati impianti per assicurare la perfetta esecuzione del servizio.
- l'adozione nell'esecuzione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;
- ogni onere e responsabilità, sia civile che penale inerente il servizio svolto sia verso la Provincia che verso terzi e ciò nonostante il diritto di sorveglianza e direzione da parte della Provincia;
- il nolo, ed il degradamento degli attrezzi, degli utensili e dei macchinari
- le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante l'esecuzione del servizio;
- le spese per l'uso delle discariche autorizzate di rifiuti;
- la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o alle persone, sollevando con ciò la Provincia, il DEC e il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità;
- ogni qualsiasi spesa conseguente ed accessoria, anche se non espressamente qui indicata.
- L'appaltatore è tenuto al rispetto, previsto per legge, delle disposizioni previste dal D.U.V.R.I.
- la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore in fase di esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;
- il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati latitanti le opere da eseguire;
- la fornitura di acqua potabile per il cantiere;
- l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per

- previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto;
- la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera;
 - l'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al d.P.R. 128/59 e s.m.i.;
 - l'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti;
 - il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la costruzione, l'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per gli allacciamenti e gli scarichi;
 - la pulizia quotidiana delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
 - il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette ed a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto della stazione appaltante;
 - il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a piè d'opera, a sua cura e spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto della stazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati a tali materiali e manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'appaltatore;
 - la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'art. 119 c. 11 del d.lgs. 36/2023;
 - l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza;
 - il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori, senza che l'appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Egli potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potrebbero derivarne dall'uso;
 - la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 119 c. 13 del d.lgs. 36/2023;
 - la trasmissione alla stazione appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto che dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, ai sensi dell'art. 119 c. 5 del d.lgs. 36/2023. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari;
 - la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplinazione, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Oltre a provvedere alle assicurazioni e previdenze di obbligo nei modi e termini di legge, rimanendo la Provincia completamente estranea a tali pratiche ed ai relativi oneri rimangono ad esclusivo carico dell'Appaltatore il soccorso ai feriti, ivi comprese le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica.

Di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati, sia in questo articolo quanto in tutti gli altri del presente

Capitolato l'Appaltatore ha tenuto conto nello stabilire i prezzi offerti. In caso di inosservanza degli oneri ed obblighi previsti dal presente articolo, potrà essere disposta carico dell'appaltatore una pena pecuniaria compresa tra € 500,00 ed € 1.500,00 a giudizio del DEC per ogni punto non osservato ed in numero pari agli Ordini di Servizio doverosamente emanati.

L'eventuale sanzione non esenterà, comunque, dal rispetto di quanto previsto nel suddetto articolo.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso di cui all'articolo "Ammontare dell'Appalto" del presente Capitolato. Detto eventuale compenso è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso contrattuale.

L'appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI" e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.

Art. 9.2 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI E DISCIPLINA ANTIMAFIA

Secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 136/2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti, accessi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., dedicati, anche se non in via esclusiva, comunicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione.

Per i flussi finanziari relativi all'intervento valgono le seguenti regole:

- i pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui sopra;
- i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui sopra, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento
- i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.
- Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa, secondo quanto disciplinato dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 136 del 2010.

Ogni pagamento di cui alla lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG che identificano l'intervento.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge 136/2010:

- la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
- la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.

I soggetti di cui al primo paragrafo che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli

obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136 del 2010.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del D.Lgs. 159/2011, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di legge. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.

L'appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 9.3 - INCOMPATIBILITÀ INCARICO

L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare il seguente divieto imposto dall'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001: i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Alcune precisazioni in merito alla definizione "dipendenti delle pubbliche amministrazioni", per l'applicazione del precedente divieto, sono fornite all'articolo 21 del D.Lgs. 39/2013. L'appaltatore si è impegnato, infine, a rispettare e a far rispettare, per quanto di propria competenza, il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013 e s.mi.i.

Art. 9.4 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs.196/2003 in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura e per l'adempimento di obblighi informativi posti a proprio carico dalla normativa in materia di contratti pubblici.

Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli uffici; i dati verranno comunicati al personale dipendente dell'Amministrazione Provinciale coinvolto nel procedimento.

I dati saranno conservati ai fini dei controlli dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e per finalità statistiche e di monitoraggio. Il titolare del trattamento dei dati in questione è la Provincia di Savona.

Art. 9.5 - CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE

L'appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la stazione appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'assistente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 119 c. 13 del d.lgs. 36/2023, sono indicati, altresì, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.

Art. 9.6 - PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI RISULTA

I materiali provenienti dalla potatura ed abbattimento delle alberature stradali, compreso quello proveniente dalla riprofilatura dei cigli è di proprietà dell'impresa in quanto la stessa, producendo il rifiuto, ne diviene titolare e lo deve gestire secondo le normative in materia. Per quanto sopra gli oneri di smaltimento, anche economici, sono a carico dell'impresa.

Art. 9.7 - RINVENIMENTI

Nel caso la verifica preventiva di interesse archeologico, di cui all'allegato I.8 del d.lgs. 36/2023, risultasse negativa, al successivo eventuale rinvenimento di tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico emergenti dalle demolizioni, dagli scavi e comunque nella zona dei lavori, si applica l'art. 35 del Capitolato generale d'appalto (d.m. 145/2000); essi spettano di pieno diritto alla stazione appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L'appaltatore dovrà dare immediato avviso dei loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della Direzione dei Lavori, ovvero nel sito da questi indicato, che redige regolare verbale in proposito da trasmettere alle competenti autorità.

L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che sono state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.

L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.

Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

Art. 9.8 - BREVETTI DI INVENZIONE

I requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire possono riferirsi anche allo specifico processo di produzione o di esecuzione dei lavori, a condizione che siano collegati all'oggetto del contratto e commisurati al valore e agli obiettivi dello stesso. A meno che non siano giustificati dall'oggetto del contratto, i requisiti tecnici e funzionali non fanno riferimento a una fabbricazione o provenienza determinata o a un procedimento particolare dei prodotti o dei servizi forniti da un determinato operatore economico, né a marchi, brevetti, tipi o a una produzione specifica che avrebbero come effetto quello di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale riferimento è autorizzato, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto del contratto non è possibile: un siffatto riferimento sarà accompagnato dall'espressione «o equivalente».

Nel caso la stazione appaltante prescriva l'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti d'invenzione, ovvero l'appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso della Direzione dell'esecuzione del contratto, l'appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge.

Art. 9.9 - ULTERIORI DISPOSIZIONI

NESSUNA

PARTE SECONDA– PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 9.10 - NORME GENERALI

Generalità

La quantità dei lavori e delle provviste sarà determinata a misura, a peso, a corpo, in relazione a quanto previsto nell'elenco dei prezzi allegato.

Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse risultino maggiori di quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate dalla Direzione, le eccedenze non verranno contabilizzate. Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione.

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico dell'Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

Contabilizzazione dei lavori a corpo e/o a misura

La contabilizzazione dei lavori a misura sarà realizzata secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nella descrizione delle singole voci di elenco prezzi; in caso diverso verranno utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in sito, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

La contabilizzazione delle opere sarà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari di contratto. Nel caso di appalti aggiudicati col criterio dell'OEPV (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa) si terrà conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica dell'appaltatore, contabilizzandole utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti dall'offerta stessa.

La contabilizzazione dei lavori a corpo sarà effettuata applicando all'importo delle opere a corpo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali andrà contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

Lavori in economia

Nell'eventualità siano contemplate delle somme a disposizione per lavori in economia tali lavori non daranno luogo ad una valutazione a misura, ma saranno inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, saranno liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

Contabilizzazione delle varianti

Nel caso di variante in corso d'opera gli importi in più ed in meno sono valutati con i prezzi di progetto e soggetti al ribasso d'asta che ha determinato l'aggiudicazione della gara ovvero con i prezzi offerti dall'appaltatore nella lista in sede di gara.

CAPO 10 - LE NORME DI MISURAZIONE PER LA CONTABILIZZAZIONE

Art. 10.1 - NP. 1A - SFALCIO CON MEZZI MECCANICI PER STRADE SU CUI NON SI E' MAI ESEGUITO SFALCIO NEGLI ANNI PRECEDENTI

Lavori di sfalcio erba ed arbusti con tronco di qualsiasi dimensione da eseguirsi su banchine stradali,

scarpate, ripe, cigli erbosi, cunette e canali posti ai lati del piano viabile con impiego di mezzo meccanico semovente attrezzato con decespugliatore o fresa con completamento manuale ove occorra mediante l'uso di motosega, decespugliatore, falce, compreso l'onere per l'asportazione ed il trasporto del materiale depositato sia sulla banchina sia eventualmente sul piano viabile, in discarica od in altro luogo indicato dalla D.L., compreso l'onere per la predisposizione di segnaletica stradale a norma di codice della strada compreso ogni onere per il taglio dell'erba e della pulizia attorno ai segna-margini, alla segnaletica verticale, guard-rails ed ogni altro ostacolo presente sulla banchina nonché l'eventuale pulizia della corsia stradale dai residui di taglio.

Larghezza di taglio lato scarpata ml. 2,50; larghezza di taglio lato banchina ml. 1,50 per ogni km di strada su entrambi i sensi di marcia.

Produzione giornaliera km. 4,000; squadra tipo composta da n.2 operai movieri, n. 2 trattori a caldo, n.2 operai con decespugliatore, n.1 operaio con motosega, n.1 operaio con soffiatore e un autocarro

Per gli sfalci e le tosature delle erbe la valutazione deve essere fatta con le superficie specificate nell'elenco prezzi e sarà compensata a km, sulle intere aree d'intervento con la raccolta dei prodotti di risulta.

Art. 10.2 - NP. 2A - SFALCIO CON MEZZI MECCANICI SU STRADE SU CUI SI E' ESEGUITO I DUE SFALCI NELL'ANNO PRECEDENTE O NELL'ANNO IN CORSO

Lavori di sfalcio erba ed arbusti con tronco di qualsiasi dimensione da eseguirsi su banchine stradali, scarpate, ripe, cigli erbosi, cunette e canali posti ai lati del piano viabile con impiego di mezzo meccanico semovente attrezzato con decespugliatore o fresa con completamento manuale ove occorra mediante l'uso di motosega, decespugliatore, falce, compreso l'onere per l'asportazione ed il trasporto del materiale depositato sia sulla banchina sia eventualmente sul piano viabile, in discarica od in altro luogo indicato dalla D.L., compreso l'onere per la predisposizione di segnaletica stradale a norma di codice della strada compreso ogni onere per il taglio dell'erba e della pulizia attorno ai segna-margini, alla segnaletica verticale, guard-rails ed ogni altro ostacolo presente sulla banchina nonché l'eventuale pulizia della corsia stradale dai residui di taglio.

Larghezza di taglio lato scarpata ml. 2,50; larghezza di taglio lato banchina ml. 1,50 per ogni km di strada su entrambi i sensi di marcia.

Produzione giornaliera km. 4,000; squadra tipo composta da n.2 operai movieri, n. 1 trattori a caldo, n.1 operai con decespugliatore, n.1 operaio con motosega, n.1 operaio con soffiatore e un autocarro

Per gli sfalci e le tosature delle erbe la valutazione deve essere fatta con le superficie specificate nell'elenco prezzi e sarà compensata a km, sulle intere aree d'intervento con la raccolta dei prodotti di risulta.

Art. 10.3 - NP. 1B - PRIMO SFALCIO SOLO A MANO

Lavori di sfalcio erba ed arbusti con tronco di qualsiasi dimensione da eseguirsi su banchine stradali, scarpate, ripe, cigli erbosi, cunette e canali posti ai lati del piano viabile con impiego di mezzo meccanico semovente attrezzato con decespugliatore o fresa con completamento manuale ove occorra mediante l'uso di motosega, decespugliatore, falce, compreso l'onere per l'asportazione ed il trasporto del materiale depositato sia sulla banchina sia eventualmente sul piano viabile, in discarica od in altro luogo indicato dalla D.L., compreso l'onere per la predisposizione di segnaletica stradale a norma di codice della strada compreso ogni onere per il taglio dell'erba e della pulizia attorno ai segna-margini, alla segnaletica verticale, guard-rails ed ogni altro ostacolo presente sulla banchina nonché l'eventuale pulizia della corsia stradale dai residui di taglio.

Larghezza di taglio lato scarpata ml. 2,50; larghezza di taglio lato banchina ml. 1,50 per ogni km di strada su entrambi i sensi di marcia.

Nei centri urbani e/o abitati lo sfalcio avverrà sulla totalità delle pertinenze provinciali.

Produzione giornaliera km. 4,000; squadra tipo composta da n.2 operai movieri, n.1 operai con decespugliatore, n.1 operaio con soffiatore e un autocarro

Per gli sfalci e le tosature delle erbe la valutazione deve essere fatta con le superfici specificate nell'elenco prezzi e sarà compensata a km, sulle intere aree d'intervento con la raccolta dei prodotti di risulta.

Art. 10.4 - NP. 2B - SECONDO SFALCIO SOLO A MANO

Lavori di sfalcio erba ed arbusti con tronco di qualsiasi dimensione da eseguirsi su banchine stradali, scarpate, ripe, cigli erbosi, cunette e canali posti ai lati del piano viabile con impiego di mezzo meccanico semovente attrezzato con decespugliatore o fresa con completamento manuale ove occorra mediante l'uso di motosega, decespugliatore, falce, compreso l'onere per l'asportazione ed il trasporto del materiale depositato sia sulla banchina sia eventualmente sul piano viabile, in discarica od in altro luogo indicato dalla D.L., compreso l'onere per la predisposizione di segnaletica stradale a norma di codice della strada compreso ogni onere per il taglio dell'erba e della pulizia attorno ai segna-margini, alla segnaletica verticale, guard-rails ed ogni altro ostacolo presente sulla banchina nonché l'eventuale pulizia della corsia stradale dai residui di taglio.

Larghezza di taglio lato scarpata ml. 2,50; larghezza di taglio lato banchina ml. 1,50 per ogni km di strada su entrambi i sensi di marcia.

Nei centri urbani e/o abitati lo sfalcio avverrà sulla totalità delle pertinenze provinciali

Produzione giornaliera km. 4,000; squadra tipo composta da n.2 operai movieri, n.2 operai con decespugliatore, n.1 operaio con motosega, n.1 operaio con soffiatore e un autocarro

Per gli sfalci e le tosature delle erbe la valutazione deve essere fatta con le superfici specificate nell'elenco prezzi e sarà compensata a km, sulle intere aree d'intervento con la raccolta dei prodotti di risulta.

Art. 10.5 - NS.1 - NOLEGGIO DI CANTIERE STRADALE

Noleggino di cantiere stradale, come da d.u.v.r.i. compresa la segnaletica complementare per la durata di un mese – comprensivo di 3 ore di riunione di coordinamento

Per strade c e f extraurbane e urbane compresa la segnaletica complementare per l'intera estensione dei lavori di una giornata pari a 4,000 km

Per il noleggio del cantiere la valutazione sarà fatta a mese.

Art. 10.6 - INS.2 - INSTALLAZIONE CANTIERE E RIMOZIONE DELLO STESSO

Installazione cantiere e rimozione dello stesso ogni 4 km di produzione

Per l'installazione e la rimozione del cantiere la valutazione sarà fatta ogni 4 km

Art. 10.7 - TRASPORTI

I trasporti dei materiali sciolto, verranno valutati in base al volume per le materie in cumulo prima del carico su mezzo, oppure a peso con riferimento alla distanza. Qualora non sia diversamente precisato in contratto, sarà compreso il carico e lo scarico dei materiali ed ogni spesa per dare il mezzo di trasporto in piena efficienza. Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per materiali di consumo, il servizio del conducente, e ogni altra spesa occorrente.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.

Art. 10.8 - NOLEGGI

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di esercizio ed essere provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione dell'Amministrazione, e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo prestabilito.

Nel prezzo di noleggio sono compresi gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento di detti meccanismi.

Per il noleggio di carri ed autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perdita di tempo.

Art. 10.9 - MATERIALI A PIÈ D'OPERA

Per determinati manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera, il prezzo a piè d'opera ed il suo accredito in contabilità prima della messa in opera è stabilito in misura non superiore alla metà del prezzo stesso da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, al prezzo di progetto.

I prezzi per i materiali a piè d'opera si determineranno nei seguenti casi:

- a) alle provviste dei materiali a piè d'opera che l'Appaltatore è tenuto a fare a richiesta della Direzione dei Lavori, comprese le somministrazioni per lavori in economia, alla cui esecuzione provvede direttamente la Stazione Appaltante;
- b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione coattiva oppure di scioglimento di contratto;
- c) alla valutazione del materiale per l'accredito del loro importo nei pagamenti in acconto;
- d) alla valutazione delle provviste a piè d'opera che si dovessero rilevare dalla Stazione Appaltante quando per variazioni da essa introdotte non potessero più trovare impiego nei lavori.

In detti prezzi dei materiali è compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a piè d'opera sul luogo di impiego, le spese generali ed il beneficio dell'Appaltatore.

Art. 10.10 - NORME GENERALI - IMPIEGO ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato Speciale; essi dovranno essere della migliore qualità e perfettamente lavorati, e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione della Direzione dei Lavori.

Resta sempre all'Impresa la piena responsabilità circa i materiali adoperati o forniti durante l'esecuzione dei lavori, essendo essa tenuta a controllare che tutti i materiali corrispondano alle caratteristiche prescritte e a quelle dei campioni esaminati, o fatti esaminare, dalla Direzione dei Lavori.

I materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.

L'esecutore che, di sua iniziativa, abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte nel presente Capitolato ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.

Per quanto non espresso nel presente Capitolato Speciale, relativamente all'accettazione, qualità e impiego dei materiali, alla loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano le disposizioni dell'art. 101 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e gli articoli 16, 17, 18 e 19 del Capitolato Generale d'Appalto D.M. 145/2000 e s.m.i.

L'appalto non prevede categorie di prodotti ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera d) del D.M. dell'ambiente n. 203/2003.

Art. 10.11 - Qualità dei Materiali e dei Componenti

Non è previsto l'utilizzo di alcun materiale.

CAPO 11 - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Art. 11.1 - SOPRALLUOGO

Le attività di sopralluogo consistono in una o più visite sui siti interessati dai servizi, necessarie a rilevare le caratteristiche e lo stato dei luoghi nonché a raccogliere i dati utili affinché il Fornitore possa progettare e determinare le modalità di avvio, organizzazione e di esecuzione delle attività. Le date dei sopralluoghi successivi al primo vengono concordate tra le parti.

Il sopralluogo avrà luogo per individuare gli sfalci da fare con mezzo meccanico e/o a mano

Tale sopralluogo sarà condotto dal preposto della Ditta Affidataria, sulla base dello stesso potranno essere individuate puntualmente le interferenze delle lavorazioni per individuare il miglior metodo di applicazione del D.U.V.R.I., ed eventualmente gli accorgimenti da integrare al D.U.V.R.I.

Art. 11.2 - MANUTENZIONE DEL VERDE DI PERTINENZE STRADALI E ARGINI

La manutenzione del verde pertinenziale stradale e degli argini attiene alla combinazione di attività manutentive del verde e di sfalcio/trinciatura delle pertinenze stradali e/o argini, che sono di competenza della Provincia di Savona.

Le misure su cui operare sono:

SFALCIO CON MEZZI MECCANICI e SFALCIO SOLO A MANO

Larghezza di taglio lato SCARPATA ml. 2,50; larghezza di taglio lato valle BANCHINA. 1,50.

Nei centri urbani e/o abitati lo sfalcio avverrà sulla totalità delle pertinenze provinciali.

Ciascun lato di strada - composto dal margine destro e dal margine sinistro nel caso in cui la corsia centrale di spartitraffico non sia esclusivamente realizzata con manufatto cementizio o con sicurvia - deve essere oggetto di una o più delle seguenti attività necessarie ad assicurare lo sfalcio della componente vegetale del tratto di strada oggetto di manutenzione:

- sfalcio erba in banchina e arginelli, in assenza di barriere: eseguito a mano o a macchina in banchina stradale, sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi a partire dal bordo bituminato. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme tecniche. La prestazione comprende gli oneri per la rifinitura, con un passaggio, del taglio dell'erba attorno ai segnalimiti o ai sostegni dei sicurvia nonché del trasporto a rifiuto delle erbe sfalciate ovvero la triturazione del materiale di risulta e lo spandimento uniforme sulle superfici sfalciate.

- sfalcio erba in banchina e arginelli, in presenza di barriere: eseguito a mano o a macchina in banchina stradale, sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi a partire dal bordo bituminato. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme tecniche. La prestazione comprende gli oneri per la rifinitura, con un passaggio, del taglio dell'erba attorno ai segnalimiti o ai sostegni dei sicurvia nonché del trasporto a rifiuto delle erbe sfalciate ovvero la triturazione del materiale di risulta e lo spandimento uniforme sulle superfici sfalciate.
- sfalcio di erbe su scarpate e banchettoni: eseguito a mano o a macchina sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle banchine che al piede o alla sommità delle scarpate. La prestazione deve essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme tecniche. La prestazione comprende gli oneri per la rifinitura, con due passaggi, del taglio dell'erba attorno ai sostegni di segnali nonché la triturazione del materiale di risulta e lo spandimento uniforme sulle superfici ovvero il trasporto a rifiuto delle erbe sfalciate.
- sfalcio di erbe nelle aree a verde: eseguito a mano o a macchina su isole, svincoli a partire dal bordo bituminato. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme tecniche. La lavorazione comprende gli oneri per la rifinitura, con un passaggio, del taglio dell'erba attorno ai sostegni di segnali nonché della triturazione del materiale di risulta e lo spandimento uniforme sulle superfici sfalciate, ovvero il trasporto a rifiuto delle erbe sfalciate.
- pulizia di pertinenze stradali dalla vegetazione arbustiva: eseguita con idonee attrezzature quali cippatori e motoseghe, per diametri fino a 6 cm. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme tecniche. La prestazione comprende gli oneri per il sezionamento e l'accumulo in aree indicate dalla Direzione Lavori del materiale legnoso utilizzabile, l'accumulo del materiale da cippare, l'accumulo a cippatura effettuata ed il successivo trasporto a rifiuto indicato dal D.C.E. e quanto altro necessario per assicurare un'area perfettamente pulita e sgombra da qualsiasi vegetazione.
- triturazione con cippatrice per diametri arbustivi fino a 6 cm: triturazione di rami, tronchi ed altre frazioni legnose da effettuarsi con cippatrice collegata a trattore o altro mezzo idoneo. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme tecniche. La lavorazione comprende gli oneri per la gestione del trattore a ruote gommate in perfetta efficienza, con l'operatore addetto continuamente alla manovra compreso il consumo di carburante, la manutenzione ordinaria, straordinaria e le spese annesse per il perfetto funzionamento.
- potatura di contenimento di esemplari arborei decidui fino a 6 ml di altezza qualora sia fatto con mezzo meccanico mentre se fatto a mano fino a 3 ml: potatura di contenimento di esemplari arborei decidui secondo la forma campione stabilita dalla Direzione Lavori e comunque secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme tecniche. La lavorazione comprende gli oneri per l'attrezzatura ed i mezzi meccanici necessari, la raccolta ed il conferimento del materiale di risulta indicato dal D.C.E..
- abbattimento di alberi adulti - tipo a chioma espansa per altezze fino a 6 ml di altezza qualora sia fatto con mezzo meccanico mentre se fatto a mano fino a 3 ml: la lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme tecniche. La lavorazione comprende gli oneri per l'attrezzatura ed i mezzi meccanici necessari, la raccolta ed il conferimento del materiale di risulta indicato dal D.C.E.. Rimane escluso il solo onere della rimozione della ceppaia.
- abbattimento di alberi adulti - tipo a chioma piramidale per altezze fino a 6 ml di altezza qualora sia fatto con mezzo meccanico mentre se fatto a mano fino a 3 ml : la lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme tecniche. La lavorazione comprende gli oneri per l'attrezzatura ed i mezzi meccanici necessari, la raccolta ed il conferimento del materiale di risulta indicato dal D.C.E.. Rimane escluso il solo onere della rimozione della ceppaia.
- potatura siepe spartitraffico da eseguirsi da entrambe le carreggiate sui fianchi e sulla parte superiore, compreso l'onere della segnaletica per l'esecuzione in presenza di traffico e l'eventuale pilotaggio del traffico, la pulizia del bordo dello spartitraffico e l'allontanamento a discarica del materiale.
- la soffiatura dell'erba sfalcata dalla banchina stradale, mediante soffiatore applicato sulla macchina operatrice.
- pulizia dei margini della carreggiata stradale: pulizia dei margini della carreggiata stradale del bordo dello spartitraffico, dei cordoli di opere d'arte o di arginelli, compresa anche quella di eventuali

canalette, griglie o pozzetti di raccolta, eseguita a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso il carico ed il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e la posa in opera della segnaletica verticale occorrente per la temporanea deviazione del traffico e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- abbattimento di alberature stradali pericolose secche o comunque deteriorate, di qualsiasi specie vegetale, previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi compreso l'onere dell'allontanamento di tutto il materiale di risulta inutilizzabile, taglio del tronco a cm 10 al di sotto del colletto del tronco stesso e successivo depezzamento secondo la lunghezza richiesta dalla Direzione Lavori, compreso ogni onere per il trasporto di tutto il materiale utilizzabile ove indicato dalla Direzione Lavori o a rifiuto.

Per tutte le attività svolte dal Fornitore la prestazione comprende la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative, le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni.

Art. 11.3 - CONSERVAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE - SEGNALETICA - SGOMBERI E RIPRISTINI

L'Appaltatore, nell'esecuzione delle opere, dovrà assicurare la circolazione pedonale e, ove possibile, quella veicolare sulle strade interessate dai lavori.

Essa provvederà pertanto a tutte le necessarie opere provvisorie all'apposizione di tutta la segnaletica regolamentare per l'eventuale deviazione del traffico veicolare, ed alla sua sorveglianza.

Tutti i segnali adottati dovranno essere rigorosamente conformi a tipi e dimensioni prescritti dal regolamento di esecuzione del codice della strada, e a quanto richiesto dalle Circolari del Ministero Lavori Pubblici.

In ogni caso, a cura e spese dell'Appaltatore dovranno essere mantenuti gli accessi a tutti gli ingressi stradali privati, ovvero tacitati gli aventi diritto, nonché provveduto alla corretta manutenzione ed all'interrotto esercizio dei cavi e delle condutture di qualsiasi genere interessate ai lavori.

L'Appaltatore è tenuto a mantenere, il piano carreggiato atto al transito dei pedoni e dei mezzi meccanici, provvedendo a tal fine allo sgombero di ciottoli ed alla rimessa superficiale di materiale idoneo allo scopo.

Ultimate le opere, l'Appaltatore dovrà rimuovere tutti gli impianti di cantiere e sgomberare tutte le aree occupate, rimettendo tutto in pristino stato, in modo che nessun pregiudizio o alterazione derivino in dipendenza dei lavori eseguiti.

Art. 11.4 - GESTIONE DEI RIFIUTI

Il Fornitore è produttore e detentore dei rifiuti derivanti dalle attività relative al servizio ed è responsabile della loro corretta gestione, trasporto, conferimento, riutilizzo, e deve garantire che tali attività si svolgano nel pieno rispetto delle relative autorizzazioni necessarie, nonché in conformità alle norme vigenti.

Il deposito temporaneo di materiali di scarto non è ammesso, e il Fornitore deve immediatamente procedere con la rimozione;

Si richiede iscrizione all'Albo Gestori Ambientale per il codice CER 20 02 01 (in quanto il prodotto risultante dall'esecuzione del servizio è considerato rifiuto e pertanto non rientrante nelle ipotesi di esclusione di cui all'art. 185 D. Lgs. 152/2006)

Art. 11.5 - LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLI

Per tutti gli altri lavori previsti nei prezzi d'elenco, ma non specificati e descritti nei precedenti articoli, che si rendessero necessari, si seguiranno le norme indicate dalla normativa vigente.